SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 marzo 1999

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 novembre 1998 recante: «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. (Deliberazione n. 137/98)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1999). Pag. 78

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45/L

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. **46.**

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

99G0098

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1999.

Approvazione con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo e della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici nonché la busta per la consegna del modello 730-1 e della suddetta scheda, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 1999 da parte dei soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1999.

Approvazione con le relative istruzioni della dichiarazione modello 770/99 da presentare nell'anno 1999.

99A1612-99A1613

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 febbraio 1999, n. **45.**

Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico sulle tossicodipendenze», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sono soppresse le parole: «, anche con l'eventuale apporto di esperti,»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.»;

c) al comma 8, lettera *a),* sono aggiunte, in fine, le parole: «e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope»;

d) al comma 8, lettera *c),* dopo le parole: «risultati conseguiti,» sono inserite le seguenti: «in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,»;

e) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«*13.* Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.»;

f) il comma 14 è abrogato.

2. L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:

«Art. 127 *(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). — 1.* Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei

finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera *a).*

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto».

3. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:

«Art. 131 *(Relazione al Parlamento). — 1.* Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti».

4. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente:

«Art. 132 *(Consulta degli esperti e degli operatori sociali). — 1.* Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127».

Art. 2.

Disposizioni sul personale

1. Ai fini della direzione delle attività dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.

3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti nell'organico dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dell'incarico.

6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attività di tipo professionale all'interno delle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai soggetti che operano, in qualità di volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo

unico sulle tossicodipendenze, purché prestino la loro attività a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite o remunerative.

Art. 3.

Modifiche alla legge n. 86 del 1997 e al decreto-legge n. 438 del 1997

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: «1998» è sostituita dalla seguente: «2000».

2. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: «le cui risultanze vengono riassunte e coordinate» fino alla fine del comma sono soppresse.

3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Le disponibilità assegnate all'unità previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ancora impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario successivo».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di intesa di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che può essere integrata dalle regioni e dagli enti locali;

b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo;

c) riconoscimento del carattere integrato sociosanitario delle terapie, dell'intervento socio-riabilitativo e dell'attività di prevenzione svolti dagli enti ausiliari;

d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificità dell'azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993, nonché l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per i tossicodipendenti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell'organico dei SERT.

4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera *a)*, del testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le somme affluite alle unità previsionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate all'unità previsionale di base 12.1.3.1, denominata «Fondo per le politiche sociali», dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2756-*ter*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 6 marzo 1997, dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 3 del disegno di legge n. 2756, d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e del Ministro per la famiglia (TURCO).

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 6 marzo 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28 maggio; 4 giugno; 22 ottobre; 10 dicembre 1997; 14, 28 gennaio; 18, 26 febbraio; 19 marzo e 29 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 31 luglio 1998 (atto n. 2756-*ter/A* - relatore on. LUMIA).

Esaminato in aula il 21 e 22 settembre 1998 e approvato il 23 settembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3543):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 2 ottobre 1998, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª, della giunta per gli affari delle Comunità europe e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente, il 3, 4, 5, 17 novembre 1998 e 14 gennaio 1999.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 3 febbraio 1999.

Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, e approvato il 9 febbraio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1 *(Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti).* — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

7. *Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127, comma 2. Il comitato si avvale dell'osservatorio permanente.*

8. L'osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte *e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;*

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, *in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,* nei servizi di cui alla lettera *b)*, sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle rispettive competenze sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. *Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'art. 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.*

14. *(Abrogato).*

15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— L'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:

«46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre 1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo degli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recita testualmente:

«Art. 115 *(Enti ausiliari).* — 1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri ausiliari di cui all'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione dal disagio psico-sociale, assistenza, cura, e reinserimento del tossicodipendente ovvero associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti».

«Art. 116 *(Albi regionali e provinciali).* — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2 L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per:

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 281 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera *a)*, del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.

9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera *a)*, e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*. I predetti enti, in caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione».

— Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1991, n. 196), è il seguente: «Legge-quadro sul volontariato».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1991, n. 283, è il seguente:

«1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) (Omissis);

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate».

— L'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1990, n. 135, supplemento ordinario, recita testualmente:

«6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione».

— I commi 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario, recitano testualmente:

«5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari. particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 20, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Le tabelle I e II dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono le seguenti:

«ALLEGATO I

SOSTANZE CLASSIFICATE
CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Efedrina		2939 40 10
Ergometrina		2939 60 10
Ergotamina		2939 60 30
Acido lisergico		2939 60 50
1-Fenil-2-propanone	Fenilacetone	2914 30 10
Pseudoefedrina		2939 40 30
Acido N-acetilantranilico	Acido-2-acetammidobenzoico	2924 29 50
3, 4-Metilenodiossifenil 2-propanone		2932 90 77
Isosafrolo (cis+trans)		2932 90 73
Piperonale		2932 90 75
Safrolo		2932 90 71

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Anidride acetica		2915 24 00
Acido antranilico		2922 49 50
Acido fenilacetico		2916 33 00
Piperidina		2933 39 30

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Acetone (*)		2914 11 00
Etere etilico (*)	Ossido di dietile	2909 11 00
Metiletichetone (MEK) (*)	Butanone	2914 12 00
Toluena (*)		2902 30 10 (90)
Permanganato di potassio (*)		2841 60 10
Acido solforico		2807 00 10
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00

(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali».

«ALLEGATO II

DEFINIZIONI

È operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate».

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 5 *(Poteri sostitutivi).* — 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.

2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente».

Note all'art. 2:

— Il titolo del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1991, n. 25), è il seguente: «Regolamento concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le unità sanitarie locali».

— Il testo dell'art. 6 del regolamento adottato con il citato decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, è il seguente:

«Art. 6 *(Organico).* — 1. I SERT dispongono di una propria pianta organica, definita dalla regione con riferimento ad un organico individuato sulla base dei criteri di cui alla allegata tabella 1. Ai servizi di nuova istituzione si applicano, inizialmente, i criteri previsti per l'ipotesi di bassa utenza.

2. La pianta organica può essere periodicamente aggiornata, sulla base delle risultanze dei dati di attività del SERT, riferite a periodi almeno biennali. Qualora siano apportate alla pianta organica variazioni in diminuzione, il personale eccedente è utilizzato in altri servizi dell'unità sanitaria locale secondo le norme definite dalla vigente normativa contrattuale per il personale del servizio sanitario nazionale.

3. Nell'assunzione e nell'assegnazione del personale ai SERT deve essere attribuita una particolare valutazione all'attività prestata nei servizi pubblici e convenzionati di assistenza ai tossicodipendenti. Per i profili professionali di medico e di psicologo deve essere attribuito maggior peso, nella valutazione del *curriculum* formativo, ai titoli conseguiti, per i medici, nelle discipline di farmacologia medica, tossicologia, psichiatria e medicina generale e per gli psicologi nelle discipline di psicologia clinica, psicologia sociale e psicoterapia.

4. Per il coordinamento dell'attività dei SERT deve essere previsto, per quelli ad alta utenza, un dirigente di posizione funzionale apicale, per quelli a media e bassa utenza un coadiutore di posizione funzionale intermedia. Qualora a seguito dell'aumento dell'organico nelle ipotesi indicate nella nota *c)* della tabella 1, la dotazione numerica complessiva sia pari o superiore a quella prevista per i servizi ad alta utenza, il SERT è considerato ad alta utenza.

5. Alla funzione di dirigente del SERT si accede mediante l'acquisizione di apposita idoneità; in attesa della emanazione della relativa disciplina e a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto le funzioni di dirigente che non risultino già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico.

6. Al personale destinato ai SERT si applicano le normative e gli istituti previsti per il personale del Servizio sanitario nazionale».

— I testi degli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (per il titolo v. nel comma 1 dell'art. 1 della presente legge), sono riportati nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86 (Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1997, n. 76, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario *2000*».

— Il testo dell'art. 1, comma 14, della citata legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).* — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

— I testi degli articoli 115 e 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono riportati nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario, è il seguente:

«4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera *b)*;

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione».

— Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 è il seguente: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private».

— Il testo dell'art. 118 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è il seguente:

«Art. 118 *(Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali)*. — 1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario *ad acta,* quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127;

b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

— Il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, è il seguente:

«2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi».

99G0096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1998.

Nomina di un dirigente generale di livello di funzione «C» del Ministero delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 7, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, di approvazione del regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Considerato che presso il Ministero delle comunicazioni risulta la disponibilità di posti di dirigente generale livello «C», di cui alla tabella *A* allegata al decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Il dott. Francesco Tilli, nato a Fraine (Chieti), il 29 agosto 1938, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, dirigente generale di livello di funzione «C» del Ministero delle comunicazioni.

Il predetto funzionario prende posto in ruolo dopo il dirigente generale dott. Giuseppe Rao.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1999
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 185

CURRICULUM VITAE

Francesco Tilli, nato il 29 agosto 1938 a Fraine (Chieti), residente a Vasto (Chieti), corso Europa, 27/E, domiciliato a Roma, piazza Cola di Rienzo, 68 - tel. 06/3728688, sposato con due figlie, laureato in giurisprudenza.

Dirigente generale del Ministero P.T. dal 20 ottobre 1989 e posto «fuori ruolo» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 1º ottobre 1994 rientra nei ruoli dell'Amministrazione P.T. e gli viene assegnata la direzione della sede regionale Marche dell'Ente poste italiane.

L'11 novembre 1996 assume l'incarico di direttore dell'Ufficio rapporti istituzionali nell'ambito della presidenza dell'Ente poste italiane.

Attualmente (dal 19 maggio 1998) è il direttore dell'Ufficio di coordinamento delle attività internazionali delle Poste italiane S.p.a. nell'ambito dell'Unione postale universale (U.P.U.).

Entrato in servizio nel maggio 1963 presso l'Amministrazione P.T., è stato chiamato subito dopo a collaborare con il Sottosegretario di Stato alle P.T. fino a tutto il 1967. Nel 1968 è stato incaricato dal Ministro delle P.T. pro-tempore delle funzioni di capo della segreteria particolare.

Dal 1969 al 1973 ha collaborato ai massimi livelli con il Sottosegretario agli interni, con il Ministro dei traporti, della riforma burocratica e della sanità.

Rientrato nell'Amministrazione P.T. alla fine del 1973, gli viene conferita nel febbraio 1974 la titolarità della sezione affari legali della direzione centrale servizi radioelettrici. Successivamente viene nominato coordinatore della divisione IV dei servizi radioelettrici e membro della Commissione interministeriale per la riforma della RAI (legge n. 103/1975) con l'incarico di collaborare alla stesura del testo con il capo di gabinetto pro-tempore.

Promosso direttore di divisione R.E., viene de1egato con decreto ministeriale a presiedere le gare, i lavori e le forniture riguardanti il settore servizi telegratici e radioelettrici ed a rappresentare l'Amministrazione nella stipula dei contratti.

Parla correntemente (scritto e parlato) il francese e lo spagnolo - inglese scolastico.

Nel 1965 consegue l'abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche.

Nel 1967 consegue, a seguito di un corso post-universitario della durata di un anno, la specializzazione in studi europei presso l'istituto «A. De Gasperi» dell'Università Pro Deo di Roma.

Dal 1974 al 1979 è membro di molte commissioni di esame di concorsi per il reclutamento di personale esecutivo e di concetto nella Amministrazione P.T.

Nell'aprile del 1980 viene nominato segretario particolare del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Nel 1981 segretario particolare del Ministro delle P.T. e, successivamente, del Ministro della funzione pubblica, della difesa, della protezione civile, del Mezzogiorno e della funzione pubblica fino a tutto il 1993.

Giornalista pubblicista, iscritto all'albo dal 1980, collabora con la RAI e numerose riviste, vice-corrispondente del quotidiano Il Tempo di Roma dal 1970.

Commendatore OMRI nel 1982.

Grande ufficiale OMRI dal 1990.

Iscritto dal 1983 all'albo dei collaudatori dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Dal 1983 componente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo della società Italcable in rappresentanza del Governo fino al 1986.

Dal 1986 al 1989 consigliere di amministrazione della società Italsil (gruppo Siv-Efim).

Dal 1986 al 1987 componente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo della S.p.a. Telespazio in rappresentanza del Governo e, dal settembre 1990, sempre in rappresentanza del Governo, componente del collegio sindacale della medesima società fino al maggio 1991.

Dal 1987 a tutt'oggi consigliere di amministrazione dell'Ifdam (Istituto per la formazione di dirigenti di azienda nel Meridione) presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Dal 1990 al 1992 consigliere di amministrazione della S.p.a. Valtur (gruppo Insud).

Dal 12 aprile 1995 iscritto nel registro ufficiale dei revisori contabili (D.M. di grazia e giustizia 12 aprile 1995).

99A1546

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1999.

Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, lettere *b)* e *m),* della citata legge, che indica tra le finalità del piano di bacino la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause, e l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi degli interventi antropici;

Visto l'art. 17, comma 6-*bis,* della citata legge, introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede l'adozione da parte delle autorità di bacino, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, di misure di salvaguardia;

Visto l'art. 17, comma 6-*ter,* della citata legge, introdotto dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede la redazione dei piani di bacino per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto l'art. 31 della citata legge n. 183 del 1989 che prevede, tra l'altro, l'elaborazione e l'adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attività gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa della approvazione dei piani di bacino, fissando, altresì, l'iter per il riparto dei relativi fondi;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1990, con il quale e stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione ed adozione degli schemi previsionali e programmatici;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente, in data 7 gennaio 1992 e 18 luglio 1995, con i quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento contenenti in particolare:

i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni e la individuazione degli elaborati di base per la redazione dei piani di bacino;

i criteri per la pianificazione di bacino e la disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni a rischio idraulico, geologico e sismico.

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, 2, comma 2, 8, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 dicembre 1998;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano n. 580 del 29 dicembre 1998, con la quale è stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate, tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

1. La somma complessiva di lire 100.000 milioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, iscritta all'U.P.B. 7.2.1.6 - capitolo 8802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, è ripartita per le seguenti finalità:

a) per lire 78.500 milioni alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio ai sensi dell'art. 1, comma 1, della norma citata;

b) per lire 1.500 milioni alle esigenze delle autorità di bacino di rilievo nazionale per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite di cinque unità per ciascuna Autorità di bacino ai sensi dell'art. 2, comma 2, ultimo capoverso, della medesima norma;

c) per lire 18.500 milioni alle esigenze delle regioni per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato da destinare alle autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima norma;

d) per lire 1.500 milioni alle esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano il cui territorio ricade all'interno dei bacini di rilievo nazionale per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima norma.

Art. 2.

1. La ripartizione della somma di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a),* del presente decreto, al netto della somma di lire 15.700 milioni (il 20%), è effettuata in conformità all'allegata tabella *A,* che fa parte integrante del presente decreto, sulla base dei criteri, superficie e popolazione, assunti con pari peso.

2. L'accantonamento di lire 15.700 milioni è ripartito entro il 28 febbraio 1999, sulla base dei fabbisogni determinati con le modalità di cui al successivo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Detto accantonamento è finalizzato a riequilibrare situazioni di scarsità di risorse finanziarie nelle regioni a minore dimensione del territorio e numero di abitanti, anche in rapporto alle condizioni di rischio del territorio.

3. I fondi di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità ai criteri, metodi e standard contenuti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 citato nelle premesse, sono destinati alle attività volte alla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico.

4. Le regioni provvedono anche a trasferire su supporto informatico compatibile con il sistema cartografico di riferimento di cui all'intesa Stato regioni del 26 settembre 1996 le informazioni elaborate in attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, tenuto conto delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge.

5. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma 2, entro il 31 gennaio 1999 le regioni e le autorità di bacino di rilievo nazionale trasmettono al Comitato dei Ministri il programma delle attività di cui al precedente comma 3, le relative fasi temporali, i fabbisogni finanziari, la specificazione di quali attività siano realizzate, in corso o finanziate nell'ambito della attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e di quali siano da realizzare e finanziare con i fondi di cui al comma 1.

Art. 3.

1. La somma di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b),* del presente decreto è suddivisa in parti uguali tra le autorità di bacino di rilievo nazionale, in conformità all'allegata tabella *B,* che fa parte integrante del presente decreto.

2. La somma di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c),* del presente decreto è suddivisa tra le regioni per le esigenze del personale da destinare con priorità alle autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale in conformità all'allegata tabella *C,* che fa parte integrante del presente decreto.

3. La somma di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d),* del presente decreto è suddivisa tra le regioni il cui territorio ricade all'interno dei bacini di rilievo nazionale e tra le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità all'allegata tabella *D,* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

1. Per le attività istruttorie relative ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, di competenza del Comitato dei Ministri, il dipartimento per i servizi tecnici nazionali è autorizzato ad utilizzare le somme allo stesso assegnate ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Art. 5.

1. Al trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, con esclusione dell'accantonamento di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto e con le modalità di riparto di cui agli articoli 2 e 3, provvede entro il 31 gennaio 1999 il Ministero del tesoro a valere sulle somme iscritte per l'anno 1998 iscritta all'U.P.B. 7.2.1.6 - capitolo 8802 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro.

Art. 6.

1. Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 12 gennaio 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 67

TABELLA *A*
(art. 2, 1° comma)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267

Peso attribuito alla popolazione: 50%
Peso attribuito alla superfice: 50%

REGIONE	Bacino idrografico	Superficie (mq)	Popolazione	incidenza superficie	incidenza popolaz.	percent. riparto		finanziamento (lire)
Piemonte	**Po**	**25.389.699.932**	**4.356.685**	0,0841	0,0755	0,0798	L.	**5.010.575.181**
Valle D'Aosta	**Po**	**3.260.893.696**	**115.996**	0,0108	0,0020	0,0064	L.	**402.103.577**
Lombardia	**Po**	23.640.318.525	8.919.461	0,0783	0,1546	0,1164	L.	7.312.241.064
	Fissero Tartaro Canal Bianco	219.849.264	17.265	0,0007	0,0003	0,0005	L.	32.250.459
		23.860.167.789	**8.936.726**				L.	**7.344.491.523**
Veneto	**Alto Adriatico (*)**	9.714.627.850	1.998.094	0,0322	0,0346	0,0334	L.	2.097.387.039
	Adige	1.842.177.140	610.531	0,0061	0,0106	0,0083	L.	523.803.910
	Po	1.090.811.238	111.101	0,0036	0,0019	0,0028	L.	173.861.016
	Lemene	601.208.054	93.220	0,0020	0,0016	0,0018	L.	113.234.580
	Fissero Tartaro Canal Bianco	2.263.863.552	388.591	0,0075	0,0067	0,0071	L.	446.836.221
	bacini regionali	2.911.331.643	1.196.577	0,0096	0,0207	0,0152	L.	953.925.625
		18.424.019.477	**4.398.114**				L.	**4.309.048.390**
Friuli Venezia Giulia	**Alto Adriatico (*)**	5.263.965.605	439.631	0,0174	0,0076	0,0125	L.	786.475.269
	Lemene	411.059.721	81.728	0,0014	0,0014	0,0014	L.	87.213.743
	bacini regionali	2.184.907.321	679.668	0,0072	0,0118	0,0095	L.	597.061.592
		7.859.932.647	**1.201.027**				L.	**1.470.750.604**
Liguria	**Po**	1.615.819.038	87.551	0,0053	0,0015	0,0034	L.	215.616.897
	Magra	682.812.928	80.122	0,0023	0,0014	0,0018	L.	114.588.113
	bacini regionali	3.108.756.585	1.551.529	0,0103	0,0269	0,0186	L.	1.167.647.656
		5.407.388.552	**1.719.202**				L.	**1.497.852.666**
Emilia Romagna	**Po**	13.875.087.360	2.072.390	0,0459	0,0359	0,0409	L.	2.570.302.463
	Tevere	30.730.202	333	0,0001	0,0000	0,0001	L.	3.375.630
	Reno	4.306.188.288	1.010.250	0,0143	0,0175	0,0159	L.	997.502.257
	Conca-Marecchia	395.953.682	200.814	0,0013	0,0035	0,0024	L.	150.461.826
	bacini regionali	3.578.048.054	645.290	0,0118	0,0112	0,0115	L.	723.165.485
		22.186.007.586	**3.929.077**				L.	**4.444.807.661**
Toscana	**Po**	27.788.147	781	0,0001	0,0000	0,0001	L.	3.313.651
	Tevere	1.201.382.006	53.213	0,0040	0,0009	0,0024	L.	153.846.396
	Arno	8.432.162.816	2.193.779	0,0279	0,0380	0,0330	L.	2.070.586.965
	Reno	580.329.686	7.878	0,0019	0,0001	0,0010	L.	64.612.760
	Conca-Marecchia	137.558.137	1.394	0,0005	0,0000	0,0002	L.	15.057.803
	Fiora	438.051.939	13.251	0,0015	0,0002	0,0008	L.	52.747.626
	Magra	992.183.360	61.861	0,0033	0,0011	0,0022	L.	136.807.469
	bacini regionali	11.177.666.671	1.227.256	0,0370	0,0213	0,0291	L.	1.829.902.632
		22.987.122.763	**3.559.413**				L.	**4.326.875.302**
Umbria	**Tevere**	8.249.863.040	813.638	0,0273	0,0141	0,0207	L.	1.300.428.245
	Arno	165.540.255	7.514	0,0005	0,0001	0,0003	L.	21.297.628
		8.415.403.295	**821.152**				L.	**1.321.725.873**
Marche	**Tevere**	223.816.772	2.151	0,0007	0,0000	0,0004	L.	24.436.349
	Tronto	681.287.247	99.085	0,0023	0,0017	0,0020	L.	124.751.055
	Conca-Marecchia	400.052.670	19.809	0,0013	0,0003	0,0008	L.	52.367.145
	bacini regionali	8.427.329.298	1314529	0,0279	0,0228	0,0253	L.	1.591.509.981
		9.732.485.987	**1.435.574**				L.	**1.793.064.529**
Lazio	**Tevere**	7.279.431.543	3.617.781	0,0241	0,0627	0,0434	L.	2.725.843.828
	Liri-Garigliano	3.467.831.503	592.617	0,0115	0,0103	0,0109	L.	683.038.728
	Volturno	70.176.510	473	0,0002	0,0000	0,0001	L.	7.552.242
	Fiora	379.197.144	12.353	0,0013	0,0002	0,0007	L.	46.140.940
	Tronto	249.199.952	3.892	0,0008	0,0001	0,0004	L.	28.022.532
	bacini regionali	5.783.341.314	956631	0,0191	0,0166	0,0179	L.	1.121.866.307
		17.229.177.966	**5.183.747**				L.	**4.612.464.577**

Abruzzo	**Tevere**	629.382.172	28.092	0,0021	0,0005	0,0013	L.	80.714.176
	Liri-Garigliano	1.187.486.943	99.438	0,0039	0,0017	0,0028	L.	177.562.218
	Volturno	7.391.048	201	0,0000	0,0000	0,0000	L.	877.697
	Trigno	379.069.920	16.867	0,0013	0,0003	0,0008	L.	48.584.679
	Sangro	1.540.601.088	61.127	0,0051	0,0011	0,0031	L.	193.415.509
	Tronto	225.338.791	6.496	0,0007	0,0001	0,0004	L.	26.959.539
	bacini regionali	6.860.831.110	1.060.367	0,0227	0,0184	0,0205	L.	1.290.333.811
		10.830.101.072	**1.272.588**				L.	**1.818.447.629**
Molise	**Liri-Garigliano**	1.484.491	9	0,0000	0,0000	0,0000	L.	159.210
	Volturno	940.741.755	72.491	0,0031	0,0013	0,0022	L.	137.246.052
	Sangro	155.000.573	4.355	0,0005	0,0001	0,0003	L.	18.482.598
	Trigno	838.638.720	43.802	0,0028	0,0008	0,0018	L.	111.017.146
	Saccione	227.597.408	10.488	0,0008	0,0002	0,0005	L.	29.367.160
	Fortore	776.310.016	95.210	0,0026	0,0017	0,0021	L.	132.519.433
	bacini regionali	1.521.338.269	110.101	0,0050	0,0019	0,0035	L.	218.069.635
		4.461.111.231	**336.456**				L.	**646.861.234**
Campania	**Liri-Garigliano**	312.531.360	36.341	0,0010	0,0006	0,0008	L.	52.267.724
	Volturno	5.239.767.552	871.378	0,0173	0,0151	0,0162	L.	1.018.959.190
	Fortore	242.924.256	15.837	0,0008	0,0003	0,0005	L.	33.871.826
	Ofanto	617.593.536	36.613	0,0020	0,0006	0,0013	L.	84.126.726
	Sele	2.433.779.456	218.212	0,0081	0,0038	0,0059	L.	371.761.783
	bacini regionali	4.823.127.733	4.589.447	0,0160	0,0796	0,0478	L.	2.999.389.586
		13.669.723.893	**5.767.828**				L.	**4.560.376.834**
Puglia	Saccione	113.907.728	1.896	0,0004	0,0000	0,0002	L.	12.872.601
	Fortore	618.761.024	20.111	0,0020	0,0003	0,0012	L.	75.266.069
	Ofanto	891.623.741	50.165	0,0030	0,0009	0,0019	L.	119.988.266
	Bradano	934.759.384	119.874	0,0031	0,0021	0,0026	L.	162.414.690
	bacini regionali	16.979.670.591	3.845.099	0,0562	0,0667	0,0614	L.	3.857.904.266
		19.538.722.468	**4.037.145**				L.	**4.228.445.894**
Basilicata	Bradano	1.993.474.561	107.768	0,0066	0,0019	0,0042	L.	265.877.951
	Sinni	1.247.511.552	47.448	0,0041	0,0008	0,0025	L.	155.503.641
	Ofanto	1.332.964.224	98.008	0,0044	0,0017	0,0031	L.	191.906.111
	Sele	824.563.480	61.490	0,0027	0,0011	0,0019	L.	119.181.591
	Noce	292.569.440	27.452	0,0010	0,0005	0,0007	L.	45.354.429
	Lao	169.640.608	11.846	0,0006	0,0002	0,0004	L.	24.081.758
	bacini regionali	4.212.199.574	270.507	0,0139	0,0047	0,0093	L.	585.091.132
		10.072.923.439	**624.519**				L.	**1.386.996.611**
Calabria	Sinni	42.516.547	160	0,0001	0,0000	0,0001	L.	4.506.647
	Noce	141.519.264	22.491	0,0005	0,0004	0,0004	L.	26.952.627
	Lao	448.731.726	12.263	0,0015	0,0002	0,0008	L.	53.320.014
	bacini regionali	14.590.614.109	2.118.902	0,0483	0,0367	0,0425	L.	2.669.997.274
		15.223.381.646	**2.153.816**				L.	**2.754.776.561**
Sicilia	*bacini regionali*	**25.832.846.340**	**5.182.320**	0,0855	0,0898	0,0877	L.	**5.506.031.847**
Sardegna	*bacini regionali*	**24.087.336.696**	**1.655.707**	0,0797	0,0287	0,0542	L.	**3.405.057.092**
Prov. Aut. Trento	**Alto Adriatico (*)**	1.093.221.164	49.979	0,0036	0,0009	0,0022	L.	140.842.907
	Adige	3.434.002.340	369.369	0,0114	0,0064	0,0089	L.	558.008.642
	Po	1.676.000.022	124.891	0,0055	0,0022	0,0039	L.	242.196.768
		6.203.223.526	**544.239**				L.	**941.048.316**
Prov. Aut. Bolzano	**Adige**	**7.399.112.355**	457.592	0,0245	0,0079	0,0162	L.	**1.018.198.099**
TOTALE		**302.070.782.355**	**57.688.923**	1,0000	1,0000	1,0000		**62.800.000.000**

NOTE: (*) Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

TABELLA *B*
(art. 3, 1° comma)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267

Bacini di rilievo nazionale		finanziamento (lire)
Alto Adriatico (*)	L.	250.000.000
Adige	L.	250.000.000
Po	L.	250.000.000
Arno	L.	250.000.000
Tevere	L.	250.000.000
Liri-Garigliano-Volturno	L.	250.000.000
TOTALE	L.	**1.500.000.000**

NOTE: (*) Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

TABELLA C
(art. 3, 2° comma)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267

Peso attribuito alla popolazione: 50%
Peso attribuito alla superfice: 50%

REGIONE	Bacino idrografico	Superficie (mq)	Popolazione	incidenza superficie	incidenza popolaz.	percent. riparto		finanziamento (lire)
Lombardia	Fissero Tartaro Canal Bianco	**219.849.264**	**17.265**	0,0013	0,0006	0,0010	L.	17.699.925
Veneto	Lemene	601.208.054	93.220	0,0036	0,0032	0,0034	L.	62.786.989
	Fissero Tartaro Canal Bianco	2.263.863.552	388.591	0,0137	0,0131	0,0134	L.	248.171.976
	bacini regionali	2.911.331.643	1.196.577	0,0176	0,0404	0,0290	L.	537.021.943
		5.776.403.249	**1.678.388**				L.	**847.980.908**
Friuli Venezia Giulia	Lemene	411.059.721	81.728	0,0025	0,0028	0,0026	L.	48.553.970
	bacini regionali	2.184.907.321	679.668	0,0132	0,0230	0,0181	L.	334.760.260
		2.595.967.042	**761.396**				L.	**383.314.230**
Liguria	Magra	682.812.928	80.122	0,0041	0,0027	0,0034	L.	63.258.155
	bacini regionali	3.108.756.585	1.551.529	0,0188	0,0524	0,0356	L.	659.046.270
		3.791.569.513	**1.631.651**				L.	**722.304.425**
Emilia Romagna	Reno	4.306.188.288	1.010.250	0,0260	0,0341	0,0301	L.	556.817.096
	Conca-Marecchia	395.953.682	200.814	0,0024	0,0068	0,0046	L.	84.941.404
	bacini regionali	3.578.048.054	645.290	0,0216	0,0218	0,0217	L.	401.966.858
		8.280.190.024	**1.856.354**				L.	**1.043.725.358**
Toscana	Reno	580.329.686	7.878	0,0035	0,0003	0,0019	L.	34.936.196
	Conca-Marecchia	137.558.137	1.394	0,0008	0,0000	0,0004	L.	8.133.086
	Fiora	438.051.939	13.251	0,0026	0,0004	0,0015	L.	28.654.748
	Magra	992.183.360	61.861	0,0060	0,0021	0,0040	L.	74.860.009
	bacini regionali	11.177.666.671	1.227.256	0,0676	0,0415	0,0545	L.	1.009.167.468
		13.325.789.793	**1.311.640**				L.	**1.155.751.507**
Marche	Tronto	681.287.247	99.085	0,0041	0,0033	0,0037	L.	69.101.641
	Conca-Marecchia	400.052.670	19.809	0,0024	0,0007	0,0015	L.	28.578.834
	bacini regionali	8.427.329.298	1314529	0,0510	0,0444	0,0477	L.	882.554.985
		9.508.669.214	**1.433.423**				L.	**980.235.460**
Lazio	Fiora	379.197.144	12.353	0,0023	0,0004	0,0014	L.	25.080.688
	Tronto	249.199.952	3.892	0,0015	0,0001	0,0008	L.	15.161.159
	bacini regionali	5.783.341.314	956631	0,0350	0,0323	0,0337	L.	622.708.937
		6.411.738.410	**972.876**				L.	**662.950.784**
Abruzzo	Trigno	379.069.920	16.867	0,0023	0,0006	0,0014	L.	26.484.889
	Sangro	1.540.601.088	61.127	0,0093	0,0021	0,0057	L.	105.317.954
	Tronto	225.338.791	6.496	0,0014	0,0002	0,0008	L.	14.640.128
	bacini regionali	6.860.831.110	1.060.367	0,0415	0,0358	0,0387	L.	715.434.764
		9.005.840.908	**1.144.857**				L.	**861.877.734**
Molise	Sangro	155.000.573	4.355	0,0009	0,0001	0,0005	L.	10.034.868
	Trigno	838.638.720	43.802	0,0051	0,0015	0,0033	L.	60.621.999
	Saccione	227.597.408	10.488	0,0014	0,0004	0,0009	L.	16.014.626
	Fortore	776.310.016	95.210	0,0047	0,0032	0,0040	L.	73.207.230
	bacini regionali	1.521.338.269	110.101	0,0092	0,0037	0,0065	L.	119.551.993
		3.518.884.986	**263.956**				L.	**279.430.717**
Campania	Fortore	242.924.256	15.837	0,0015	0,0005	0,0010	L.	18.544.646
	Ofanto	617.593.536	36.613	0,0037	0,0012	0,0025	L.	46.005.456
	Sele	2.433.779.456	218.212	0,0147	0,0074	0,0110	L.	204.410.171
	bacini regionali	4.823.127.733	4.589.447	0,0292	0,1551	0,0922	L.	1.704.793.315
		8.117.424.981	**4.860.109**				L.	**1.973.753.589**

TABELLA *D*
(art. 2, 3° comma)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267

Peso attribuito alla popolazione: 50%
Peso attribuito alla superfice: 50%

REGIONE	Bacino Idrografico	Superficie (mq)	Popolazione	incidenza superficie	incidenza popolaz.	percent. riparto		finanziamento (lire)
Piemonte	**Po**	**25.389.699.932**	**4.356.685**	0,1856	0,1550	0,1703	L.	**255.502.469**
Valle D'Aosta	**Po**	**3.260.893.696**	**115.996**	0,0238	0,0041	0,0140	L.	**20.978.104**
Lombardia	**Po**	**23.640.318.525**	**8.919.461**	0,1729	0,3174	0,2451	L.	**367.676.091**
Veneto	**Alto Adriatico (*)**	9.714.627.850	1.998.094	0,0710	0,0711	0,0711	L.	106.597.602
	Adige	1.842.177.140	610.531	0,0135	0,0217	0,0176	L.	26.395.651
	Po	1.090.811.238	111.101	0,0080	0,0040	0,0060	L.	8.946.892
		12.647.616.228	**2.719.726**				L.	**141.940.145**
Friuli Venezia Giulia	**Alto Adriatico (*)**	5.263.965.605	439.631	0,0385	0,0156	0,0271	L.	40.599.678
Liguria	**Po**	**1.615.819.038**	**87.551**	0,0118	0,0031	0,0075	L.	11.197.517
Emilia Romagna	**Po**	13.875.087.360	2.072.390	0,1015	0,0737	0,0876	L.	131.396.012
	Tevere	30.730.202	333	0,0002	0,0000	0,0001	L.	177.409
		13.905.817.562	**2.072.723**				L.	**131.573.421**
Toscana	**Po**	27.788.147	781	0,0002	0,0000	0,0001	L.	173.231
	Tevere	1.201.382.006	53.213	0,0088	0,0019	0,0053	L.	8.008.393
	Arno	8.432.162.816	2.193.779	0,0617	0,0781	0,0699	L.	104.786.913
		9.661.332.970	**2.247.773**				L.	**112.968.537**
Umbria	**Tevere**	8.249.863.040	813.638	0,0603	0,0290	0,0446	L.	66.955.279
	Arno	165.540.255	7.514	0,0012	0,0003	0,0007	L.	1.108.338
		8.415.403.295	**821.152**				L.	**68.063.617**
Marche	**Tevere**	**223.816.772**	**2.151**	0,0016	0,0001	0,0009	L.	1.284.799
Lazio	**Tevere**	7.279.431.543	3.617.781	0,0532	0,1287	0,0910	L.	136.467.852
	Liri-Garigliano	3.467.831.503	592.617	0,0254	0,0211	0,0232	L.	34.832.553
	Volturno	70.176.510	473	0,0005	0,0000	0,0003	L.	397.466
		10.817.439.557	**4.210.871**				L.	**171.697.871**
Abruzzo	**Tevere**	629.382.172	28.092	0,0046	0,0010	0,0028	L.	4.201.181
	Liri-Garigliano	1.187.486.943	99.438	0,0087	0,0035	0,0061	L.	9.165.803
	Volturno	7.391.048	201	0,0001	0,0000	0,0000	L.	45.896
		1.824.260.163	**127.731**				L.	**13.412.880**
Molise	**Liri-Garigliano**	1.484.491	9	0,0000	0,0000	0,0000	L.	8.381
	Volturno	940.741.755	72.491	0,0069	0,0026	0,0047	L.	7.093.534
		942.226.245	**72.500**				L.	**7.101.915**
Campania	**Liri-Garigliano**	312.531.360	36.341	0,0023	0,0013	0,0018	L.	2.683.735
	Volturno	5.239.767.552	871.378	0,0383	0,0310	0,0347	L.	51.989.039
		5.552.298.912	**907.719**				L.	**54.672.774**
Prov. Auton. Trento	**Alto Adriatico (*)**	1.093.221.164	49.979	0,0080	0,0018	0,0049	L.	7.328.941
	Adige	3.434.002.340	369.369	0,0251	0,0131	0,0191	L.	28.689.202
	Po	1.676.000.022	124.891	0,0123	0,0044	0,0083	L.	12.524.041
		6.203.223.526	**544.239**				L.	**48.542.183**
Prov. Auton. Bolzano	Adige	**7.399.112.355**	457.592	0,0541	0,0163	0,0352	L.	**52.787.999**
TOTALE		**136.763.244.381**	**28.103.501**	1,0000	1,0000	1,0000		**1.500.000.000**

NOTE: (*) Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Puglia	Saccione	113.907.728	1.896	0,0007	0,0001	0,0004	L.	6.966.648
	Fortore	618.761.024	20.111	0,0037	0,0007	0,0022	L.	40.911.369
	Ofanto	891.623.741	50.165	0,0054	0,0017	0,0035	L.	65.576.262
	Bradano	934.759.384	119.874	0,0057	0,0041	0,0049	L.	89.784.770
	bacini regionali	16.979.670.591	3.845.099	0,1027	0,1300	0,1163	L.	2.152.305.242
		19.538.722.468	**4.037.145**				**L.**	**2.355.544.291**
Basilicata	Bradano	1.993.474.561	107.768	0,0121	0,0036	0,0079	L.	145.241.577
	Sinni	1.247.511.552	47.448	0,0075	0,0016	0,0046	L.	84.640.950
	Ofanto	1.332.964.224	98.008	0,0081	0,0033	0,0057	L.	105.230.352
	Sele	824.563.480	61.490	0,0050	0,0021	0,0035	L.	65.364.624
	Noce	292.569.440	27.452	0,0018	0,0009	0,0013	L.	24.954.084
	Lao	169.640.608	11.846	0,0010	0,0004	0,0007	L.	13.196.162
	bacini regionali	4.212.199.574	270.507	0,0255	0,0091	0,0173	L.	320.274.240
		10.072.923.439	**624.519**				**L.**	**758.901.989**
Calabria	Sinni	42.516.547	160	0,0003	0,0000	0,0001	L.	2.429.094
	Noce	141.519.264	22.491	0,0009	0,0008	0,0008	L.	14.950.797
	Lao	448.731.726	12.263	0,0027	0,0004	0,0016	L.	28.943.448
	bacini regionali	14.590.614.109	2.118.902	0,0883	0,0716	0,0799	L.	1.478.920.088
		15.223.381.646	**2.153.816**				**L.**	**1.525.243.426**
Sicilia	*bacini regionali*	**25.832.846.340**	**5.182.320**	0,1563	0,1752	0,1657	**L.**	**3.065.783.767**
Sardegna	*bacini regionali*	**24.087.336.696**	**1.655.707**	0,1457	0,0560	0,1008	**L.**	**1.865.501.889**
TOTALE		**165.307.537.974**	**29.585.422**	1,0000	1,0000	1,0000		**18.500.000.000**

99A1565

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1999.

Approvazione del programma di interventi regionali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare gli articoli 1, comma 2 e 8, comma 2;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;

Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 dicembre 1998;

Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano n. 581 del 29 dicembre 1998, con la quale è stata espressa l'intesa ed è stata formulata una proposta di modifica al testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri;

Ritenuto di potere accogliere la suddetta modifica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate, tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è definito il programma di interventi urgenti allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, a valere sulle risorse finanziarie recate per l'anno 1998 dal medesimo decreto-legge.

2. Al finanziamento degli interventi previsti dal citato programma per l'importo di lire 110 miliardi complessivi si provvede con decreti di trasferimento alle regioni del Ministero dell'ambiente utilizzando la somma iscritta all'U.P.B. n. 1.2.1.1. - capitolo n. 7008, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998.

3. Con i medesimi provvedimenti il Ministero dell'ambiente, sentita la regione interessata, definisce i tempi di realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione dei finanziamenti. In caso di inadempienza, il Ministero dell'ambiente provvede alla revoca totale o parziale del finanziamento sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui all'allegato sono destinate al finanziamento dell'intervento per il risanamento del costone S. Martino nel comune di Napoli.

5. Le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili anche ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di ulteriori programmi definiti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 12 gennaio 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 66

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI TECNICI NAZIONALI

Proposta di programma degli interventi urgenti per il 1998

REGIONE	INTERVENTO	TIPO	Importo (milioni di lire)
PIEMONTE	-Sistemazione idrogeologica delle Gorge-Usseaux(TO)	F	5.000
VALLE D'AOSTA	-Difesa centro abitato di Pondel-Comune di Aymevilles	F	1.500
LOMBARDIA	-Sist. frana su abitato di Casnigo (BG)	F	500
	-Sist. Caduta massi su abitato di Laveno Mombello (VA)	F	500
	-Sist. Frana su abitato di Castana e S. M. della Versa (PV) I Lotto	F	1.000
	-Sist. Frana su abitato di Dossena (BG)	F	1.000
	-Sist. Idraulica T. Telo nell'abitato di Argegno (CO)	A	1.000
	-Sist. Idraulica Rio Torto e affluenti a difesa abitato di Valmadrea (LC) I Lotto	A	1.000
	-Sist. Rete idraulica superf. A difesa dell'abitato di Ponte Tresa (VA)	A	600
	-Sist. Caduta massi su abitato di Isolaccia in Comune di Valdidentro (SO) I lotto	F	500
	-Sistem. Frana su abitato di Brembilla (BG) I lotto	F	400
	-Realizz. Scolmatori a difesa dell'abitato di Asola (MN) I lotto	A	1.200
	-Realizz. Scolmatori su T. Cava a difesa abitati di Solviate e Aicurzio (MI)	A	2.500
	-Sistemaz. Idraulica canale Mortizza nei Comuni di Fombio, S. Stefano Lodigiano e Guardamiglio (LO)	A	500
	-Riordino idraulico in diversi comuni della Provincia di Cremona – I lotto	A	300
			11.000
VENETO	-Frana di Cancia in Comune di Borca di Cadore (fiume Piave)	F	6.500
LIGURIA	-Lavori di sistem. Idraul. T. S. Lorenzo in comune di S. Lorenzo al Mare (IM)	A	6.000
EMILIA ROMAGNA	-Sistemaz. Frana in loc. Praticchia in comune di Pecorara (PC)	F	300
	-Sistemaz. Frana in loc. Pessola in comune di Varsi (PR)	F	600
	-Sistemaz. Frana in loc. Cassinago in comune di Baiso (RE)	F	800
	-Sistem. Frana in comune di Polinago (MO)	F	800
	-Sist. Frana in loc. Silla Montecchi in comune di Gaggio Montano (BO)	F	600
	-Sist. Frana in loc. Monte Acuto delle Alpi in comune di Lizzano in Belvedere (BO)	F	1.100
	-Sist. Frana in comune di S. Arcangelo (RN)	F	600

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

	-Sist. Frana in loc. Corniolo in comune di S. Sofia (FO)	F	700
	-Sist. Frana in loc. Borello in comune di Cesena (FO)	F	1.000
			6.500
FRIULI V.G.	-Sist. Idrog. T. Cormor e Rio Tresemane in comuni vari. Lotti funzionali	A	5.000
UMBRIA	-Sist. Idrog.n loc. Bottaccione in comune di Gubbio (PG)	F	2.300
	-Dif. Idraulica T. Chiani in comune di Fabbro e Orvieto (TR)	A	1.700
			4.000
MARCHE	-Consol. Frana in loc. Valzagona in comune di Petriano (PS)	F	1.350
	-Consol. Centro abitato in comune di Montelparo (AP)	F	2.000
	-Manutenz. Opere drenanti in comune di Corridonia (MC)	F	500
	-Manutenz. Idraulica in comune di Monsapolo e altri (AP)	A	150
			4.000
ABRUZZO	-Sist. Frana in comune di Roccamorice (PE)	F	400
	-Sist. Frana in comune di Barete (AQ)	F	300
	-Sist. Frana in comune di Rocca Montepiano (CH)	F	900
	-Sist. Frana in loc. Meta in comune di Civitella Roveto (AQ)	F	450
	-Sist. Frana in comune di Castelguidone (CH)	F	200
	-Sist. Frana in comune di Loreto Aprutino (PE)	F	700
	-Sist. Frana in comune di Ortona (CH)	F	900
	-Sist. Frana in comune di Casale in Contrada (CH)	F	700
			4.550
MOLISE	-Sist. e cons. fraz. Roccarovindola in comune di Montaquila (IS)	F	300
	-Sist. frana loc. Fontenuova Comune di Guaidalfiera (CB)	F	900
	-Movim. Franoso loc. Ripitella Comune di Toro	F	500
	-Dissesto in loc. Cimitero in comune di Civitanova del Sannio (IS)	F	300
			2.000

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

LAZIO	-Canale allacciante a presidio di S. Severa e manut. str. Fossi a monte S. Marinella (RM) I lotto	A	3.900
	-Cons. parete centro storico in comune di Genazzano (RM)	F	900
	-Adeguem. Collettore drenante nell'abitato di Canepina (VT)	A	820
	-Cons. frana in loc. via dei Laghi in comune di Rocca di Papa (RM)	F	720
	-Cons. rupe in loc. Mola Vecchia in comune di Filettino (FR)	F	660
			7.000
CAMPANIA	-Sist. Frana in loc. Monte Pendolo nei comuni di Castellammare e Gragnano (NA)	F	5.000
	-Sist. Frana in loc. Costone Cieco in comune di Amalfi (SA)	F	400
	-Sist. Vallone Chiaia Cardile in comune di Gioi Cilento (SA)	F	500
	-Sist. frana in Comune di Roccarainola, Cicciano e Avella (NA) – I lotto	F	1.500
	-Sist. Dissesto in loc. Punta Chiarito in comune di Forio D'Ischia (NA) I lotto	F	1.000
	-Sist. Costone roccioso prospiciente il porto di Cetara	F	500
	-Sist. frana in Comune di S. Giorgio la Molara (BN)	F	1.600
			10.500
BASILICATA	-Sist. Frana in loc. Pantani in comune di Avigliano (PZ) I lotto	F	3.000
	-Sist. Frana in loc. Laghi e Parata nei comuni di Garaguso e Calciano (MT) I lotto	F	2.000
			5.000
PUGLIA	-Cons. pendio a valle ospedale e scuole via Lastaria in comune di Lucera (FG)	F	2.600
	-Cons. frana Brela e cantina Piccola in comune di Rocchetta S. Antonio (FG)	F	1.200
	-Cons. frana Piscioli comune di S. Marco La Catola (FG)	F	300
			4.100
CALABRIA	-Sist. Frana in loc. S. Leonardo in comune di Lungro (CS) I lotto	F	1.875
	-Sist. Frana in comune di Verbicaro (CS) I lotto	F	3.125
			5.000
SICILIA	-Sist. Frana a valle di via Piave in comune di Campofranco (CL)	F	900
	-Sist. frana c.da Salina Comune di Cammarata (AG)	F	1.000
	-Sist. Idraulica del T. Gattano in comune di Gela (CL)	A	1.500
	-Sist. T. Spinola comune di Porto Empedocle (AG)	A	1.000
	-Cons. Monte Pellegrino via Ercta comune di		

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

	Palermo -Cons. loc. Timpone d'Oro comune di Marsala (TP)	F F	1.500 2.500
			8.400
SARDEGNA	-Sist. Frana in loc. Molineddu in comune di Ossi (SS)	F	700
	Sist. idraulica Rio Mulino e Iossi Comune di Milis (OR)	A	200
	-Sist. frana Via Deledda Comune di Jerzu (NU)	F	300
	-Sist. Frana in loc. Cala Gonone in comune di Dorgali (NU)	F	1.000
	-Sist. Idraulica Rio Uri in comune di S. Vito (CA)-	A	1.000
	-Sist. Frana in loc. Caitas in comune di Buggerru (CA)	F	700
	-Sist. Idraulica Rio Chia comune di Domus de Maria (CG)	A	500
	-Sist. Frana comune di Artzana	F	250
			4.650
TOSCANA	-Ampl. Sez. deflusso sottopasso Autostrada Corte Beltempo (LU)	A	750
	-Ampl. Sez. deflusso ponte e realizz. Cassa di espansione Saltocchio (LU)	A	750
	-Realizz. Cassa espansione, adeg. Sez. deflusso, impianto di pompaggio Corte Beltempo (LU)	A	500
	-Regim. Acque superf., risag. Versante Lombrici (Camaiore)	A	180
	-Romodellam. Versante, regim. acque superf., opere sostegno al piede La Polletta sud (Camaiore)	A	85
	-Cons., rimodellam. Versante e regim. acque Campaccio (Camaiore)	A	180
	-Opere di sostegno in c.a., rimodellam. versante, regim. acque Alla Canala (Camaiore)	A	120
	-Regimaz. Acque sup., opere sostegno sottostrada, rimodellam. versante Alla Canala (Camaiore)	A	80
	-Rifacimento muri sostegno, rimodellam. pendio, regim. acque sup. Buchignano (Camaiore)	A	45
	-Regim. acque sup., risagom., etc. Marignana (Camaiore)	A	40
	-Rimodellam. versante, regim. acque sup. Casone (Camaiore)	A	100
	-Rimodellam. profilo, regim acque sup. Lombrici B (Camaiore)	A	120
	-Rimodellam. profilo, regim acque sup. Lombrici A (Camaiore)	A	500
	-Opere spec. Di sostegno, etc strada comunale Lombrici Metato (Camaiore)	A	600
	-Opere sostegno al piede, etc. Cocciorini (Camaiore)	A	50

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

	-Taglio alberi, ripulitura alvei etc. (Camaiore)	A	225
	-Opere sostegno, risagomatura sup., regim. acque Agliano A (Camaiore)	A	170
	-Realizz. Muro sostegno etc. Prado est,	A	80
	-Rimodellam. versante etc. Prado ovest (Camaiore)	A	150
	-Rifacim. Muri di sostegno etc. Buchignano zona sud (Camaiore)	A	55
	-Regim. acque sup. etc. Pedona A (Camaiore)	A	260
	-Sist. versante etc. Pedona B (Camaiore)	A	320
	-Deviaz. acque sup. etc. Pedona C (Camaiore)	A	150
	-Deviaz. Tubaz. fognarie etc. Pedona D (Camaiore)	A	260
	-Cons. opere spec. etc. Pedona E (Camaiore)	A	180
	-Opere speciali sostegno etc. Pedona F (Camaiore)	A	220
	-Regim. rete idrografica, risag. Pendio Pedona (Camaiore)	A	100
	-Muro sostegno in c.a. Migliano (Camaiore)	A	30
	-Consolidamento, deviazione acque sup. Contra (Camaiore)	A	200
	-Adeguam. Sez. idraulica, protez. Sponde, realizz. Muro sostegno etc. Camaiore (Camaiore)	F	2.000
	-Realizz. Cassa espansione Oste (Montemurlo)	A	800
			9.300
			110.000

99A1566

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 novembre 1998.

Schemi di convenzione per prestazioni assistenziali, da parte di aziende sanitarie, ai casi di AIDS nei confronti di detenuti.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 11, comma 10, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in virtù del quale il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extraospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità;

Visti i decreti del Ministro della sanità nelle date 5 e 26 novembre 1996 riguardanti il regime di rimborsabilità ed il prezzo di vendita delle specialità medicinali antiretrovirali, nonché i successivi decreti di modificazione ed integrazione;

Considerato che secondo gli indicati decreti le predette specialità medicinali, inserite nella fascia *H,* possono essere utilizzate esclusivamente dalle unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie e dalle altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nelle attività di assistenza ai casi di AIDS;

Considerata l'urgenza e la necessità di garantire alle persone detenute ed intemate le medesime opportunità terapeutiche riconosciute alle persone in stato di libertà, con particolare riguardo alle possibilità di accesso ai farmaci antiretrovirali;

Ritenuta la necessità di assicurare alle persone detenute ed internate la possibilità di effettuare tutti gli specifici accertamenti diagnostico-terapeutici ed i controlli sanitari secondo le indicazioni fornite dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive recepite con la circolare del Ministro della sanità 23 dicembre 1996, n. 18, recante le «Linee guida per l'adozione di principi di terapia antiretrovirale dell'infezione da HIV indirizzate alle unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie e ad altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani di assistenza ai casi di AIDS»;

Considerato che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha attrezzato presso i centri clinici e chirurgici di Milano Opera, Napoli Secondigliano e Genova Marassi, nonché presso la sezione sanitaria della casa circondariale di Roma Rebibbia nuovo complesso, reparti speciali per il trattamento di persone detenute o internate con malattie infettive, presso cui può essere garantito il monitoraggio clinico e strumentale ed una corretta somministrazione dei farmaci antiretrovirali, in attesa del compimento della procedura volta al formale accreditamento degli stessi ai sensi della vigente normativa, per il cui espletamento saranno adottate procedure di urgenza;

Ritenuto che tali reparti speciali hanno necessità di disporre con immediatezza dei farmaci antiretrovirali;

Ritenuto inoltre che altri istituti penitenziari, pur non dotati di strutture sanitarie di particolare specializzazione in ordine alla materia delle malattie infettive, possono comunque garantire o una sorveglianza clinica specialistica ed una corretta somministrazione dei farmaci antiretrovirali, operata sulla base di apposita prescrizione delle unità operative ospedaliere o universitarie di malatte infettive o delle altre unità operative prevalentemente impegnate, secondo i piani regionali, nelle attività di assistenza ai casi di AIDS, ovvero la mera somministrazione degli indicati farmaci;

Ritenuto di dover dettare, mediante l'adozione di appositi schemi di accordo contrattuale tra gli istituti penitenziari e le aziende sanitarie accreditate secondo i piani regionali all'assistenza ai casi di AIDS, indirizzi uniformi al fine di assicurare ai detenuti ed agli internati con infezione da HIV un'adeguata assistenza sanitaria;

Considerato che in ragione dei dati statistici su base storica può presuntivamente ritenersi che circa mille persone detenute o internate potrebbero ogni anno accedere agli accertamenti diagnostici occorrenti per la patologia in argomento, e che circa cinquecento persone affette da HIV potrebbero ogni anno far uso dei farmaci antiretrovirali;

Rilevato che, secondo l'allegato dettaglio dei costi predisposto dal Ministero della sanità sulla base del decreto ministeriale 22 luglio 1996 «Prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe», il costo annuale pro-capite degli accertamenti diagnostici è valutabile in L. 2.244.640 e che la spesa mensile pro-capite per l'acquisto di farmaci antiretrovirali può valutarsi in L. 1.200.000;

Considerato che la previsione di cui al precedente punto determinerebbe una spesa di L. 2.244.640.000 per gli accertamenti diagnostici e di L. 7.200.000.000 per i farmaci antiretrovirali, per una spesa complessiva di L. 9.444.640.000;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive nella seduta dell'11 novembre 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 23 aprile 1998;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza del 28 luglio 1998;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono approvati gli schemi di accordo contrattuale, che si allegano e che devono ritenersi parte integrante del presente decreto, per lo svolgimento di prestazioni assistenziali da parte delle aziende sanitarie accreditate secondo i piani regionali all'assistenza ai casi di AIDS nei confronti di persone detenute ed internate con infezione da HIV.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi all'attuazione degli accordi contrattuali tra le aziende sanitarie di cui all'art. 1 e gli istituti penitenziari, presuntivamente valutabili in L. 9.500.000.000 annui, graveranno sul capitolo 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 18 novembre 1998

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1999
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 14

SCHEMA N. 1

ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI NELL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DOTATI DEI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE

L'anno............il giorno.....del mese di ....

TRA

l'**Azienda** sanitaria .... con sede in .... via ...., in seguito denominata **Azienda,** nella persona del legale rappresentante il Direttore Generale ....,

E

la Casa .... di .... con sede in via ...., in seguito denominato **Istituto,** nella persona del Direttore dott. ....,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Obblighi delle parti)

1. L'**Azienda** assicura a favore delle persone detenute ed internate con infezione da HIV che, secondo le vigenti Linee guida emanate in materia dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive, necessitino delle terapie antiretrovirali, la prescrizione dei farmaci e la supervisione del trattamento stesso.
2. L'**Azienda** assicura inoltre l'effettuazione nei confronti dei suindicati soggetti degli esami strumentali non effettuabili a cura dell'**Istituto,** nonché di indagini di diagnostica per immagini, sino al massimo di due tomografie assiali computerizzate ed una risonanza magnetica nucleare l'anno, da effettuarsi presso strutture dell'**Azienda**.
3. L'**Istituto** garantisce all'interno del proprio reparto di malattie infettive l'assistenza specialistica e farmaceutica anche mediante utilizzazione dei farmaci antiretrovirali e l'effettuazione a favore delle medesime persone degli opportuni accertamenti di laboratorio secondo le vigenti Linee guida emanate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive.

Art. 2
(Ulteriori compiti dell'Istituto e dell'Azienda)

1. L'**Istituto** si impegna a rendere disponibile il personale medico ed infermieristico necessario all'assistenza.

2. L'**Istituto** provvede altresì all'invio tempestivo e diretto dei campioni biologici all'**Azienda**, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'accompagnamento dei pazienti presso la struttura competente dell'**Azienda** ai fini dell'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari non assicurabili presso la struttura penitenziaria.
3. La gestione ordinaria dei pazienti per ogni necessità di ordine sanitario, ivi comprese le prestazioni urgenti, resta di esclusiva competenza del personale sanitario dell'**Istituto**, il quale provvederà altresì alla conservazione delle cartelle cliniche ed alla registrazione nelle stesse dei risultati degli accertamenti eseguiti.
4. L'**Azienda** può inserire i pazienti detenuti ed internati, previo consenso informato da parte dei medesimi, in studi terapeutici controllati e randomizzati, ottemperando alle necessarie approvazioni dei protocolli di studio.

Art. 3
(Remunerazione delle prestazioni)

1. Le spese relative all'erogazione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1, punti 1 e 2, sono a carico dell'**Istituto**.
2. Per il complesso delle suddette prestazioni, l'**Istituto** corrisponderà all'**Azienda**, mensilmente, sulla base della documentazione comprovante le avvenute prestazioni, le somme corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate a detenuti ed internati, secondo le tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale vigenti al momento dell'erogazione.
3. L'**Istituto** si riserva la facoltà di effettuare, prima del pagamento delle somme di cui al precedente punto 2, verifiche e controlli in ordine alle prestazioni eseguite dall'**Azienda**.

Art. 4
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo contrattuale decorre dal .... e conserva efficacia sino al ....
2. Ogni sei mesi le parti, di comune accordo, in relazione all'eventuale miglioramento delle conoscenze sull'infezione da HIV e dei relativi trattamenti diagnostico-terapeutici, potranno apportare revisioni alle procedure, alle prestazioni ed agli oneri contenuti nel presente accordo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA **IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO**

SCHEMA N. 2

ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI ALL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI NON DOTATI DI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE, CONVENZIONATI CON CONSULENTE INFETTIVOLOGO.

L'anno...........il giorno.....del mese di ....

TRA

l'**Azienda** sanitaria .... con sede in .... via ...., in seguito denominata **Azienda,** nella persona del legale rappresentante il Direttore Generale ....,

E

la **Casa** .... di .... con sede in via ...., in seguito denominato **Istituto,** nella persona del Direttore dott. ....,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Obblighi delle parti)

1. L'**Azienda** assicura a favore delle persone detenute ed internate con infezione da HIV che, secondo le vigenti Linee guida emanate in materia dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive, necessitino delle terapie antiretrovirali, la prescrizione dei farmaci, il monitoraggio clinico e strumentale, incluso l'esame microbiologico per la tubercolosi, il viral load e la tipizzazione linfocitaria, nonché la supervisione del trattamento stesso.
2. L'**Azienda** assicura inoltre l'effettuazione nei confronti dei suindicati soggetti degli altri esami strumentali non effettuabili a cura dell'**Istituto,** nonché di indagini di diagnostica per immagini, sino al massimo di due tomografie assiali computerizzate ed una risonanza magnetica nucleare l'anno, da effettuarsi presso strutture dell'**Azienda.**
3. L'**Istituto** si impegna a provvedere all'esecuzione degli esami strumentali ivi effettuabili, nonché, sotto il controllo e la diretta responsabilità gestionale dei medici del servizio sanitario penitenziario, all'acquisto ed alla corretta somministrazione dei farmaci antiretrovirali.

Art. 2
(Ulteriori compiti dell'Istituto e dell'Azienda)

1. L'**Istituto** si impegna a rendere disponibile il personale medico ed infermieristico necessario all'assistenza.

2. L'**Istituto** provvede altresì all'invio tempestivo e diretto dei campioni biologici all'**Azienda**, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'accompagnamento dei pazienti presso la struttura competente dell'**Azienda** ai fini dell'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari non assicurabili presso la struttura penitenziaria.
3. La gestione ordinaria dei pazienti per ogni necessità di ordine sanitario, ivi comprese le prestazioni urgenti, resta di esclusiva competenza del personale sanitario dell'**Istituto**, il quale provvederà altresì alla conservazione delle cartelle cliniche ed alla registrazione nelle stesse dei risultati degli accertamenti eseguiti.
4. L'**Azienda** può inserire i pazienti detenuti ed internati, previo consenso informato da parte dei medesimi, in studi terapeutici controllati e randomizzati, ottemperando alle necessarie approvazioni dei protocolli di studio.

Art. 3
(Remunerazione delle prestazioni)

1. Le spese relative all'erogazione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1, punti 1 e 2, sono a carico dell'**Istituto**.
2. Per il complesso delle suddette prestazioni, l'**Istituto** corrisponderà all'**Azienda**, mensilmente, sulla base della documentazione comprovante le avvenute prestazioni, le somme corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate a detenuti ed internati, secondo le tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale vigenti al momento dell'erogazione.
3. L'**Istituto** si riserva la facoltà di effettuare, prima del pagamento delle somme di cui al precedente punto 2, verifiche e controlli in ordine alle prestazioni eseguite dall'**Azienda**.

Art. 4
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo contrattuale decorre dal .... e conserva efficacia sino al ....
2. Ogni sei mesi le parti, di comune accordo, in relazione all'eventuale miglioramento delle conoscenze sull'infezione da HIV e dei relativi trattamenti diagnostico-terapeutici, potranno apportare revisioni alle procedure, alle prestazioni ed agli oneri contenuti nel presente accordo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA **IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO**

SCHEMA N. 3

ACCORDO CONTRATTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE ACCREDITATE SECONDO I PIANI REGIONALI ALL'ASSISTENZA AI CASI DI AIDS NEI CONFRONTI DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI CON INFEZIONE DA HIV RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI NON DOTATI DI REPARTI SPECIALI PER IL TRATTAMENTO DI PERSONE CON MALATTIE INFETTIVE NE' CONVENZIONATI CON CONSULENTE INFETTIVOLOGO.

L'anno...........il giorno.....del mese di ....

TRA

l'**Azienda** sanitaria .... con sede in .... via ...., in seguito denominata **Azienda,** nella persona del legale rappresentante il Direttore Generale ....,

E

la Casa .... di .... con sede in via ...., in seguito denominato **Istituto,** nella persona del Direttore dott. ....,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Obblighi delle parti)

1. L'**Azienda** assicura a favore delle persone detenute ed internate con infezione da HIV che, secondo le vigenti Linee guida emanate in materia dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive, necessitino delle terapie antiretrovirali, la prescrizione dei farmaci, il monitoraggio clinico e strumentale, incluso l'esame microbiologico per la tubercolosi, il viral load e la tipizzazione linfocitaria, nonché la supervisione del trattamento stesso..
2. L'**Azienda** assicura inoltre l'effettuazione nei confronti dei suindicati soggetti degli altri esami strumentali non effettuabili a cura dell'**Istituto**, nonché di indagini di diagnostica per immagini, sino al massimo di due tomografie assiali computerizzate ed una risonanza magnetica nucleare l'anno, da effettuarsi presso strutture dell'**Azienda**.
3. L'**Istituto** si impegna a provvedere all'acquisto ed alla somministrazione dei farmaci antiretrovirali.

Art. 2
(Ulteriori compiti dell'Istituto e dell'Azienda)

1. L'**Istituto** si impegna a rendere disponibile il personale infermieristico necessario all'assistenza ed alla somministrazione dei farmaci.

2. L'**Istituto** provvede altresì all'invio tempestivo e diretto dei campioni biologici all'**Azienda**, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'accompagnamento dei pazienti presso la struttura competente dell'**Azienda** ai fini dell'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari non assicurabili presso la struttura penitenziaria.
3. La gestione ordinaria dei pazienti per ogni necessità di ordine sanitario, ivi comprese le prestazioni urgenti, resta di esclusiva competenza del personale sanitario dell'**Istituto**, il quale provvederà altresì alla conservazione delle cartelle cliniche ed alla registrazione nelle stesse dei risultati degli accertamenti eseguiti.
4. L'**Azienda** può inserire i pazienti detenuti ed internati, previo consenso informato da parte dei medesimi, in studi terapeutici controllati e randomizzati, ottemperando alle necessarie approvazioni dei protocolli di studio.

Art. 3
(Remunerazione delle prestazioni)

1. Le spese relative all'erogazione delle prestazioni previste nel precedente articolo 1, punti 1 e 2, sono a carico dell'**Istituto**.
2. Per il complesso delle suddette prestazioni, l'**Istituto** corrisponderà all'**Azienda**, mensilmente, sulla base della documentazione comprovante le avvenute prestazioni, le somme corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate a detenuti ed internati, secondo le tariffe relative alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del servizio sanitario nazionale vigenti al momento dell'erogazione.
3. L'**Istituto** si riserva la facoltà di effettuare, prima del pagamento delle somme di cui al precedente punto 2, verifiche e controlli in ordine alle prestazioni eseguite dall'**Azienda**.

Art. 4
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo contrattuale decorre dal .... e conserva efficacia sino al ....
2. Ogni sei mesi le parti, di comune accordo, in relazione all'eventuale miglioramento delle conoscenze sull'infezione da HIV e dei relativi trattamenti diagnostico-terapeutici, potranno apportare revisioni alle procedure, alle prestazioni ed agli oneri contenuti nel presente accordo.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA **IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO**

DETTAGLIO DEI COSTI PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE CON INFEZIONE DA HIV NELLE CARCERI

(D.M. 22 luglio 1996 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe". Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 216 del 14 settembre 1996, n. 150).

1) Prescrizione dei farmaci e supervisione del trattattamento	£. 40.000 prima visita (cod. 89.7) 25.000 visite succesive (cod. 8901) n. 12 visite annue (1 al mese) **costo complessivo £. 315.000**
2) 2 TAC l'anno	£. 175.000 (media) senza contrasto 275.000 (media) con contrasto costo medio £. 225.000 x 2= 550.000 **costo complessivo £. 550.000**
3) 1 RMN l'anno	£. 320.000 (media) senza contrasto 480.000 (media) con contrasto costo medio £. 400.000 **costo complessivo £. 400.000**
4) Monitoraggio clinico e strumentale per pazienti in terapia antiretrovirale	(ogni mese)

a) Emocromo	(cod. 9062.2)	£. 6.200 x 12 =	£.74.400
b) Glicemia	(cod. 9027.1)	2.500 x 12 =	30.000
c) Azotemia	(cod. 9044.1)	2.400 x 12 =	28.800
d) Elottroliti	(cod. 9040.4)	2.400 x 12 =	28.800
e) Transaminasi	(cod. 9009.2 e 9004.5)	4.700 + 2.200= 6.920 x 12=	83.040
f) Bilirubinemia totale e frazionata	(cod. 9010.5)	3.000 x 12=	36.000
g) Amilasemia	(cod. 9006.4)	4.700 x 12=	56.400
h) Creatinemia	(cod. 9016.3)	2.400 x 12=	28.800

costo complessivo annuo £. 366.240

5) Esame microbiologico M tubercolosis	2 metodi (1 sola volta) (cod. 9102.2) costo complessivo £. 31.000

6) Viral load (carica virale)

(cod. 9122.3) ogni 4 mesi
£. 150.000 x 3
costo complessivo £. 450.000

7) Tipizzazione linfocitaria

(cod. 9081.5) ogni tre mesi
£. 33.100 x 4
costo complessivo £. 132.400

Costo totale degli accertamenti diagnostici

£.315.000 + (visite)
550.000 + (TAC)
400.000 + (RMN)
366.240 + (Monitoraggio)
31.000 + (Microb. tubercolosi)
450.000 + (Viral load)
132.400 + (tipizzazione)

£. 2.244.640 l'anno

8) Spesa acquisto farmaci

£ 1.200.000 al mese circa
£ 14.400.000 l'anno
costo totale £ 2.244.640 + 14.400.000= 16.644.640 l'anno

La somma va moltiplicata, ai fini della indicazione nel decreto dell'impegno di spesa, per il numero dei detenuti interessati ai trattamenti.

99A1547

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1999.

Individuazione, ai fini della commercializzazione, di tipi di condizionamento delle sigarette, sigari e sigaretti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i mononoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea;

Visti i decreti 13 febbraio 1985, 9 ottobre 1998 e 14 gennaio 1999, che hanno apportato alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa l'importazione;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *d)* dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1983 è sostituita dalla seguente:

d) sigarette in pacchetti o involucri da 10, 20, 25, 30 e 50 pezzi.

La lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985, come modificata dai decreti 9 ottobre 1998 e 14 gennaio 1999, è sostituita dalla seguente:

c) sigari e sigaretti in scatole o involucri da 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40 e 50 pezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 10

99A1548

DECRETO 26 febbraio 1999.

Approvazione del modello di dichiarazione IVA periodica con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 22 della sesta direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 maggio 1977, e successive modifiche, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, che prevede, tra l'altro, la presentazione periodica di un'apposita dichiarazione IVA, da approvare con decreto dirigenziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Decreta:

Art. 1.

Modello di dichiarazione IVA periodica

1. Sono approvati, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione IVA periodica da utilizzare, a decorrere dal periodo d'imposta 1999, per l'indicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché la relativa busta da utilizzare per la presentazione.

2. Il modello di cui al comma 1 è costituito da un unico foglio fronte/retro ed è predisposto in due esemplari, uno destinato all'ufficio ed uno ad uso del contribuente.

Art. 2.

Autorizzazione alla stampa e trasmissione del modello

1. È autorizzata la stampa del modello e della relativa busta di cui all'art. 1, con le caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A*.

2. La trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati, indicati nell'art. 3, commi 2 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo decreto.

3. È fatto comunque obbligo di predisporre copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1999

Il direttore generale: ROMANO

Allegato A

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0
altezza: cm 29,7.

Le dimensioni della busta, escluso lo spazio occupato dal lembo di chiusura, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 21,5 – massima cm. 23,5
altezza: minima cm 30,2 – massima cm. 32,5.

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per le quadrettature contenenti i dati nonché i fili orizzontali interni ai riquadri, il colore rosso cieco.

In corrispondenza delle quadrettature sono riportate le coordinate, espresse in millimetri, partendo dall'origine zero corrispondente al vertice alto a sinistra della marca posta in alto a sinistra del modello.

Ciascun quadretto misura 5,07 mm. di larghezza e 6,35 mm. di altezza.

Il contenuto grafico del modello deve risultare conforme al facsimile annesso al presente decreto e deve essere ricompreso all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

larghezza: 75 decimi di pollice
altezza: 65 sesti di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica deve essere stampato, su fondo bianco, la seguente dicitura: "IVA/P1"; su ogni vertice dell'area grafica deve essere stampato un rettangolo (denominato marca); sia la dicitura che le marche, devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza: un decimo di pollice
altezza: un sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo e sull'ultimo sesto di pollice della prima e dell'ultima riga dell'area grafica.

La dicitura che precede la marca posta nella parte superiore dell'area grafica deve essere stampata con le seguenti caratteristiche: tipo carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.
L'ultimo carattere della predetta dicitura deve distare undici decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento in alto a destra.

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione Periodica

DICHIARAZIONE PERIODICA

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali	Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
Dati personali	I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Modalità del trattamento	Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante: • verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria; • verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.);
Titolari del trattamento	La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze. Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare sono titolari: • il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione; • gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Consenso	Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni

1. Generalità

Nel presente modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, sia che da esse risulti un'eccedenza a debito che a credito, oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo, richiesti esplicitamente nel modello.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese nel corso del quale il contribuente è tenuto ad effettuare la liquidazione periodica dell'imposta (mensile o trimestrale).

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi concernenti le dichiarazioni periodiche sono applicabili le stesse sanzioni previste per la dichiarazione annuale IVA, ai sensi del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.

Contabilità separate

Nell'ipotesi in cui, per le diverse attività esercitate, il contribuente sia tenuto ad effettuare liquidazioni periodiche mensili e trimestrali, dovrà, in via generale, presentare dichiarazioni periodiche distinte (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni.
Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e anche dicembre per i contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma), deve essere presentata un'unica dichiarazione periodica entro il termine previsto per la relativa dichiarazione mensile, con le modalità di compilazione di cui al successivo punto 4.
Si chiarisce che i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'articolo 33, devono presentare entro la fine del mese di febbraio la dichiarazione periodica anche per il quarto trimestre (periodo ottobre - dicembre), al fine di dichiarare l'IVA a debito o a credito relativa all'ultimo trimestre. Tuttavia, il versamento dell'IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, insieme con l'eventuale conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale (16 marzo). Invece, i contribuenti di cui all'art. 74, 4° comma, devono versare l'IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio).
Si precisa altresì che nel modello di dichiarazione periodica non vengono richiesti i dati relativi al versamento dell'acconto IVA; pertanto nel rigo VP12, relativamente al mese di dicembre deve indicarsi soltanto l'importo versato a saldo.

Enti e società controllanti e controllate

Gli enti e le società controllanti e controllate che partecipano, per l'anno cui si riferiscono le dichiarazioni periodiche, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972, devono presentare singolarmente le proprie dichiarazioni periodiche barrando la casella 6 e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento, omettendo, ovviamente, di compilare il rigo VP12 (ad eccezione dell'ipotesi di uscita dal gruppo della società nel corso dell'anno per perdita dei requisiti di controllo). L'ente o società controllante deve presentare inoltre una dichiarazione periodica barrando la casella 5 – contenente i dati della liquidazione periodica dell'IVA per l'intero gruppo, omettendo di fornire i dati richiesti nei righi da VP1 a VP4 e nei righi VP8 e VP9.
Inoltre, si precisa che gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, possono, in alternativa alla richiesta del rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione delle dette eccedenze, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1977.

Subforniture

I soggetti che hanno effettuato subforniture devono comprendere nel rigo VP1 anche le suddette operazioni con riferimento al momento di effettuazione e nel rigo VP5 l'imposta a debito, comprensiva delle suddette operazioni mentre nel rigo VP12 devono indicare l'IVA effettivamente versata. Inoltre, tali soggetti, se si sono avvalsi per le subforniture del versamento trimestrale dell'IVA, ai sensi dell'articolo 74, comma 4-bis, devono barrare la corrispondente casella sub rigo VP13. Peraltro si precisa che tali soggetti devono effettuare il versamento dell'IVA dovuta anche per il quarto trimestre entro il termine del 16 febbraio (cfr. circolare n. 45/E del 18/2/99).

Termini di versamento

Il versamento dell'imposta eventualmente dovuta per ciascun periodo deve essere effettuato entro i termini previsti dalla legge (cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce la liquidazione dell'imposta, per i contribuenti mensili, o entro il giorno 16 del secondo mese successivo del trimestre di riferimento per i contribuenti trimestrali).

Richiesta di rimborso infrannuale

Qualora il contribuente intenda chiedere il rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile in presenza delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 38-bis, la dichiarazione relativa al trimestre ovvero all'ultimo mese del trimestre costituisce titolo e strumento per la richiesta del rimborso infrannuale previsto dal citato art. 38-bis, in sostituzione dell'istanza di cui al D.M. 23 luglio 1975 e successive modificazioni.

2. Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione e soggetti esonerati

A decorrere dall'anno d'imposta 1999, le dichiarazioni periodiche devono essere presentate soltanto dalle società ed enti indicati nell'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (ad esclusione degli enti pubblici, organi ed amministrazioni dello Stato di cui al comma 1 dell'art. 88 del citato D.P.R. n. 917 del 1986).
A decorrere dall'anno d'imposta 2000, le stesse dichiarazioni devono essere presentate anche dalle società di persone e soggetti equiparati di cui all'art. 5 del citato decreto presidenziale, nonché dalle persone fisiche che hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire.
Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti, nell'anno in corso, all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreché nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero dall'obbligo di presentazione. In tale ultimo caso, si precisa che il contribuente sarà tenuto a presentare la dichiarazione periodica a partire dalla liquidazione relativa al periodo (mese o trimestre) nel corso del quale si sono verificate le condizioni che fanno venire meno l'esonero.

3. Modalità e termini di presentazione

Il modello deve essere presentato, utilizzando l'apposita busta, ad uno sportello bancario convenzionato o ad un ufficio delle Poste Italiane S.p.A. entro la fine del mese nel corso del quale il contribuente è tenuto ad effettuare le liquidazioni periodiche, cioè entro il primo mese successivo al mese di riferimento per i contribuenti "mensili" ed entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti "trimestrali". Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.
Per i contribuenti che inviano la dichiarazione in via telematica direttamente o mediante gli intermediari abilitati, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni devono essere presentate in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione di quelle cartacee; gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente ricevuta di presentazione della dichiarazione e copia della stessa, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.
L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute trasmesse all'intermediario con l'indicazione dei dati identificativi della dichiarazione, della data di presentazione e del numero di protocollo della ricevuta rilasciata al contribuente. Quest'ultimo può richiedere tale ricevuta all'intermediario al quale si è rivolto o agli uffici delle entrate, agli uffici delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.
Esclusivamente nell'anno 1999, le dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo vengono presentate nel mese di aprile utilizzando un'unica busta (in tal caso verrà rilasciata una sola ricevuta), mentre la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al primo trimestre ovvero ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio viene effettuata nel mese di luglio.

4. Modalità di compilazione

Nella parte superiore del modello devono essere compilati, a seconda della tipologia del soggetto (società di capitali ed enti, società di persone o persona fisica), i campi relativi a "denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome" nonché al "codice fiscale" del contribuente. Si precisa che il codice fiscale deve essere compilato partendo dalla prima casella a sinistra. Nel modello deve essere riportato anche il numero di partita IVA attribuito al contribuente.
Il contribuente deve indicare l'anno ed il periodo (mese - valori da 1 a 12 - o trimestre - valori da 1 a 4) cui si riferisce la dichiarazione; nel caso di tenuta di più contabilità separate con periodicità diverse (mensile e trimestrale), il contribuente se ha effettuato contestualmente le due liquidazioni periodiche entro il termine previsto per la liquidazione mensile, presenta una sola dichiarazione, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (ad esempio, nell'ipotesi di liquidazione congiunta relativa al mese di marzo e al primo trimestre, devono indicarsi rispettivamente i valori "3" e "1" nelle apposite caselle).

5. Indicazione dei dati

Gli importi riportati nella dichiarazione (nei righi da VP1 a VP11) possono essere indicati in migliaia di lire (senza, cioè, riportare gli ultimi tre zeri) arrotondando l'importo alle mille lire superiori, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario; ovvero possono essere indicati in unità di *Euro* arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro o per difetto se inferiore a detto limite; in corrispondenza occorre barrare la rispettiva casella. Si fa presente che la scelta di adottare la valuta Euro impone che tutte le dichiarazioni successive dovranno essere redatte utilizzando la medesima valuta, ferma restando la facoltà di eseguire i pagamenti sia in Euro che in Lire.
- **Rigo VP1**. In tale rigo devono essere comprese tutte le operazioni, effettuate per il periodo di riferimento, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.) annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-bis.
- **Rigo VP2**, ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni, comprese nel precedente rigo VP1.
In tale rigo occorre indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni intracomunitarie non imponibili di cui all'articolo 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427, annotate distintamente nel registro delle fatture (di cui all'articolo 23) ovvero nel registro dei corrispettivi (di cui all'articolo 24), al netto delle variazioni in diminuzione.
Tra tali corrispettivi rientrano anche quelli afferenti:
- la consegna, da parte del cedente nazionale per conto del proprio acquirente comunitario, di beni in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo (ipotesi di triangolare promossa da soggetto comunitario);
- la cessione da parte di un soggetto nazionale che acquista i beni in altro Stato membro dando incarico al fornitore di consegnarli in un terzo Stato membro al proprio cessionario, ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione (ipotesi di triangolare promossa da soggetto nazionale);
- le cessioni verso altro Paese comunitario di tutti i prodotti agricoli compresi o non compresi nella Tabella A, parte prima , allegata al D.P.R. n. 633/1972;
- le cessioni effettuate senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lett. f), del D.L. n. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato comunitario).

Avvertenza: *nel rigo non vanno inseriti i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie non imponibili, di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993, rese da prestatore nazionale a committente comunitario.*

- **Rigo VP14**, tale rigo è riservato ai contribuenti che intendono chiedere il rimborso infrannuale del credito IVA, ai sensi del 2° comma dell'art. 38bis, ovvero che intendono compensarlo con altri tributi utilizzando l'apposito modello di pagamento unificato. Tali soggetti, che devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 3, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972, possono richiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell'eccedenza a credito (risultante dal rigo VP11) ovvero, in alternativa, utilizzare il credito, o parte di esso, in compensazione anche con altri tributi o contributi ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

L'ipotesi di cui alla citata lettera a) prevede la sussistenza del diritto al rimborso per i contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. In particolare, l'art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 prevede:
– ai fini del calcolo dell'aliquota media (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti e le cessioni di beni ammortizzabili;
– il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate, maggiorata del 10% - (Vedasi par. 2 della circolare n. 81/E del 14 marzo 1995). Si avverte che le suddette aliquote devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.

L'ipotesi di cui alla citata lettera b) prevede la sussistenza del diritto al rimborso per i contribuenti che hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 nonché agli articoli 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:
– esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
– cessioni di cui agli artt. 41, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;
– le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Comunità Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);
– le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993);

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Comunità europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74ter (vedasi la *R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994*). Sono da comprendere anche le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

I soggetti che intendono chiedere il rimborso infrannuale devono indicare nell'apposito campo il relativo importo e devono barrare l'apposita casella se richiesto in Euro. Tali indicazioni non devono essere effettuate dai contribuenti che intendono utilizzare il credito in compensazione. In tale caso, inoltre, i contribuenti devono presentare un esemplare della presente dichiarazione direttamente al competente Ufficio IVA o delle Entrate (ove istituito) entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre per il quale si richiede il rimborso unitamente alla dichiarazione sostitutiva, di cui alla lettera c) del settimo comma dell'art. 38-bis, se il contribuente, ai sensi di tale comma, è esonerato dalla presentazione delle garanzie. In tale ipotesi la copia per il contribuente può essere costituita da una copia anche fotostatica dell'esemplare presentato all'ufficio.

6. Sottoscrizione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale indicando, in tal caso, nella casella 1, il codice di carica corrispondente, riportato nella seguente Tabella.
Il codice fiscale all'interno del riquadro deve essere compilato nell'ipotesi in cui il dichiarante sottoscrittore della dichiarazione sia un soggetto diverso dal contribuente; nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sottoscrivere la dichiarazione, il codice fiscale può non essere compilato.

Tabella codice di carica

1 Rappresentanza legale o negoziale
2 Socio amministratore (Società semplici, irregolari o di fatto)
3 Curatore fallimentare
4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero straordinaria)
5 Commissario giudiziale (Amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria)
6 Rappresentante fiscale (art. 17, comma 2)
7 Eredi del contribuente
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante.

7. Ricevuta di presentazione all'intermediario per la trasmissione telematica

È previsto un apposito riquadro riservato agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le attestazioni previste dalla normativa in materia.
L'intermediario deve rilasciare al contribuente copia della dichiarazione unitamente all'apposita ricevuta contenente la data di presentazione e gli estremi del protocollo attribuito.
Sopra il riquadro occorre indicare la denominazione ovvero la ragione sociale o il cognome e nome del contribuente cui si riferisce la dichiarazione con a fianco il codice fiscale del medesimo.
Nel riquadro devono essere riportati:
a) codice fiscale dell'intermediario diverso da persona fisica (C.A.F., associazione di categoria, ecc.);
b) per i C.A.F., numero di iscrizione al relativo albo;
c) codice fiscale del responsabile degli organismi di cui alla lett. a) o del professionista abilitato alla trasmissione che deve sottoscrivere la ricevuta;
d) tre caselle da barrare in corrispondenza dell'ipotesi che si verifica:
– apposizione del visto di conformità
– impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente
– impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dall'intermediario stesso;
e) attestazione di ricezione della dichiarazione da parte dell'intermediario nella quale deve essere indicata la data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente e il numero di protocollo assegnato, così costituito:
– quattro caratteri per l'individuazione della sede che esegue la protocollazione. Nel caso in cui venga effettuato un'unica protocollazione, per l'unica sede o per tutte le sedi, in tale spazio deve essere indicato il valore 0001;
– sette caratteri per l'indicazione del progressivo di numerazione;
f) sottoscrizione della ricevuta da parte dell'intermediario di cui alla lettera c).

- **Rigo VP3**, ammontare complessivo degli acquisti all'interno dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di beni, al netto dell'IVA, registrati e per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19, nel periodo di riferimento.
- **Rigo VP4**, ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, compresi nel precedente rigo VP3.

Nel presente rigo va riportato l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni, al netto delle variazioni in diminuzione, annotati distintamente nel registro degli acquisti (articolo 25), a prescindere dalla circostanza che trattasi di operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette e indipendentemente dal fatto che in capo all'acquirente sorga o meno il diritto alla detrazione.

Si evidenzia che in tale ammontare vanno ricomprese anche le seguenti operazioni:

- acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA di cui all'articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993 ;
- prelevamento dal deposito IVA da parte dello stesso depositario di beni inviati da soggetto identificato in altro Stato membro nell'ipotesi di *consignment stock*. Tale procedura è caratterizzata dal fatto che i beni custoditi restano di proprietà del fornitore comunitario fino al momento del loro prelevamento da parte dello stesso depositario, esclusivo destinatario finale dei medesimi, e che l'acquisto intracomunitario si realizza solo all'atto del prelevamento dei beni dal deposito.

Avvertenza: *Nel presente rigo non vanno inseriti i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie rese a committente soggetto passivo d'imposta nazionale.*

N.B. I righi da VP1 a VP4 e i righi VP8 e VP9 non devono essere compilati dalle società controllanti relativamente alla dichiarazione di gruppo.

- **Rigo VP5**, ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi, al netto delle variazioni in diminuzione registrate nello stesso periodo. Nel presente rigo va compresa anche l'IVA a debito relativa agli acquisti intracomunitari ed alle operazioni di cui all'articolo 17, terzo comma. In caso di dichiarazione concernente la liquidazione di gruppo, la società controllante in tale rigo deve indicare l'ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutte le società aderenti al gruppo, comprensivo degli eventuali interessi trasferiti dalle società con liquidazioni trimestrali.
- **Rigo VP6**, ammontare dell'IVA relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione, previa annotazione de tali operazioni nel registro degli acquisti.

In tale rigo deve essere compreso anche l'ammontare della c.d. IVA teorica da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli.

In caso di dichiarazione concernente la liquidazione di gruppo, la società controllante in tale rigo deve indicare l'ammontare complessivo dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutte le società aderenti al gruppo.

- **Rigo VP7**, ammontare dell'IVA a credito risultante dalla liquidazione del periodo precedente, sempreché non sia stato richiesto come rimborso infrannuale o sia stato compensato con altri tributi o contributi, ovvero ridotto a seguito di ravvedimento o per altri motivi. Tale rigo non deve essere compilato, in linea generale, da ciascuna società che ha aderito alla liquidazione di gruppo relativamente alla propria dichiarazione tranne in casi particolari (ad es. società che nell'anno precedente non partecipava alla liquidazione di gruppo e che nella prima liquidazione dell'anno riporta un credito dall'anno precedente).
- **Rigo VP8**, ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello di pagamento unificato (F24).

Per l'individuazione delle categorie di contribuenti che fruiscono di crediti d'imposta ai fini dei versamenti dell'IVA o di altri tributi, si consultino gli elenchi riportati ogni anno nelle istruzioni alla dichiarazione IVA o al modello "UNICO".

- **Rigo VP9**, importo degli interessi dovuti, relativi alla liquidazione periodica dei contribuenti trimestrali.
- **Rigo VP10**, imposta da versare, o da trasferire nel caso di società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73), risultante dalla differenza tra l'IVA a debito (VP5) e la somma degli importi indicati ai righi VP6, VP7 e VP8. A detta differenza vanno aggiunti eventualmente gli interessi indicati nel rigo VP9.
- **Rigo VP11**, IVA a credito da computare in detrazione nel periodo successivo, o da trasferire nel caso di società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, risultante dalla somma degli importi indicati ai righi VP6 e VP7. A detta somma va detratto l'importo indicato al rigo VP5.

N.B. Si chiarisce che il credito IVA risultante dalla dichiarazione periodica (rigo VP11) non può essere utilizzato per compensare debiti concernenti altri tributi o contributi, ad esclusione dell'eccedenza di credito rimborsabile trimestralmente (vedi VP14).

- **Rigo VP12**, importo dell'IVA versato, risultante dal modello di pagamento unificato (colonna degli "importi a debito versati" nella sezione "Erario"), indipendentemente dal fatto che l'importo non sia stato in tutto o in parte effettivamente versato a seguito di compensazione con altri tributi o contributi. Il contribuente deve indicare l'importo, comprensivo degli interessi (in caso di liquidazioni trimestrali), e gli estremi del relativo versamento. Qualora l'importo da versare non superi lire 50.000, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello dovuto per il periodo successivo. In tal caso, nel periodo in cui l'importo da versare non superi le 50.000 lire, questo deve comunque essere indicato nel rigo VP10 (IVA da versare) mentre non dovrà essere compilato il rigo VP12 (versamento). Nel periodo successivo, invece, detto importo dovrà essere ricompreso solo nel rigo VP12.

Se il versamento è effettuato in *Euro*, il contribuente deve barrare la relativa casella. Per gli arrotondamenti si veda quanto detto all'inizio del presente paragrafo.

Gli estremi dei versamenti devono essere indicati con le seguenti modalità:

a) per i versamenti effettuati ad uno sportello bancario, occorre indicare il codice di concessione (che si desume indicando i primi 3 caratteri del numero di conto fiscale utilizzato per i versamenti), la data, il codice ABI (5 caratteri) e il codice CAB (5 caratteri) riportati dal modello unificato di pagamento;
b) per i versamenti effettuati tramite servizio postale, occorre indicare il codice concessione, il codice azienda desunto dal modello di pagamento e la data;
c) per i versamenti effettuati direttamente presso il concessionario della riscossione, occorre indicare il codice concessione e la data.

In caso di più versamenti afferenti lo stesso periodo, devono essere riportati gli estremi dell'ultimo versamento effettuato.

N.B. Nel rigo VP12, relativamente alla dichiarazione presentata per il mese di dicembre e per il quarto trimestre, il contribuente non deve comprendere l'importo versato a titolo d'acconto.

- **Rigo VP13**, barrare la prima casella solo nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato in tutto o in parte il versamento dell'IVA dovuta perché ha usufruito delle agevolazioni previste da particolari disposizioni normative a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. *Per l'individuazione degli eventi eccezionali si può consultare l'elenco riportato nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA.*

Barrare la seconda casella solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso del differimento dell'imposta previsto dall'articolo 74, comma 4-bis del D.P.R. n. 633/1972 (contratti di subfornitura), introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192. Tale casella deve essere barrata anche dalla controllante per la dichiarazione di gruppo qualora almeno una delle società aderenti al gruppo si sia avvalsa del detto differimento.

IVA/P1

MINISTERO DELLE FINANZE

IVA

Dichiarazione Periodica

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

1 - PARTITA IVA

PERIODO: 2 - ANNO 3 - MESE 4 - TRIMESTRE

Riservato alle società ed enti che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73) Dichiarazione del gruppo 5 Dichiarazione società aderente al gruppo 6

IMPORTI ESPRESSI IN: migliaia di lire EURO

VP1	Ammontare complessivo delle operazioni attive
VP2	di cui cessioni intracomunitarie
VP3	Ammontare complessivo delle operazioni passive
VP4	di cui acquisti intracomunitari
VP5	Ammontare complessivo dell'IVA a debito per il periodo *(o del debito IVA trasferito)*
VP6	Ammontare complessivo dell'IVA che si detrae per il periodo *(o del credito IVA trasferito)*
VP7	IVA a credito del periodo precedente
VP8	Crediti d'imposta utilizzati
VP9	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
VP10	**IVA da versare** *(o da trasferire)* [VP5–(VP6+VP7+VP8)+VP9] OVVERO
VP11	**IVA a credito** *(o da trasferire)* [(VP6+VP7)–VP5]

VP12 VERSAMENTO — IMPORTO VERSATO O COMPENSATO

Se effettuato in EURO barrare la casella

Codice concessione — giorno / mese / anno — Codice azienda — CAB

VP13 Versamento non effettuato a seguito di agevolazioni per eventi eccezionali

Subfornitori che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui all'art. 74, comma 4 *bis*

VP14 **Riservato ai soggetti legittimati a richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale del credito IVA [art. 30, comma 3, lettere a) e b)]**

Aliquota media lett. a)

Operazioni non imponibili lett. b)

Importo chiesto a rimborso

Se richiesto in EURO barrare la casella

DICHIARANTE

1 - Codice carica 2 - CODICE FISCALE

FIRMA ____________________

Spazio riservato all'Ufficio

DATA DI PRESENTAZIONE giorno / mese / anno

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

Ricevuta di presentazione agli intermediari per la trasmissione telematica

Intermediario diversa da persona fisica — Codice fiscale — C.A.F. N. iscrizione all'albo

Responsabile o professionista — Codice fiscale

Visto di conformità

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

SI ATTESTA DI AVERE RICEVUTO LA DICHIARAZIONE PERIODICA IN DATA — giorno mese anno

ALLA QUALE È STATO ASSEGNATO IL PROTOCOLLO

FIRMA

IVA/P1

MINISTERO DELLE FINANZE

IVA x:38,559 y:10,497

Dichiarazione Periodica x:38,573 y:27,517 L:5,074 H:6,35

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME e NOME

CODICE FISCALE

1 - PARTITA IVA x:2,858 y:44,45

PERIODO: 2 - ANNO x:111,778 y:44,45 3 - MESE x:149,702 y:44,45 4 - TRIMESTRE x:177,172 y:44,45

Riservato alle società ed enti che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73)

Dichiarazione del gruppo 5 x:105,117 y:52,917

Dichiarazione società aderente al gruppo 6 x:177,172 y:52,917

IMPORTI ESPRESSI IN: migliaia di lire x:111,731 y:65,617 EURO x:143,426 y:65,617

VP1	Ammontare complessivo delle operazioni attive	x:121,926 y:74,083
VP2	di cui cessioni intracomunitarie	x:121,926 y:82,55
VP3	Ammontare complessivo delle operazioni passive	x:121,926 y:91,017
VP4	di cui acquisti intracomunitari	x:121,926 y:99,483
VP5	Ammontare complessivo dell'IVA a debito per il periodo *(o del debito IVA trasferito)*	x:121,926 y:112,183
VP6	Ammontare complessivo dell'IVA che si detrae per il periodo *(o del credito IVA trasferito)*	x:121,926 y:120,65
VP7	IVA a credito del periodo precedente	x:121,926 y:129,117
VP8	Crediti d'imposta utilizzati	x:121,926 y:137,583
VP9	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	x:121,926 y:146,05
VP10	**IVA da versare** *(o da trasferire)* [VP5–(VP6+VP7+VP8)+VP9]	x:121,926 y:154,517
	OVVERO	
VP11	**IVA a credito** *(o da trasferire)* [(VP6+VP7)–VP5]	x:121,926 y:162,983

VP12 IMPORTO VERSATO O COMPENSATO

VERSAMENTO x:35,73 y:175,683

Se effettuato in EURO barrare la casella x:177,8 y:175,683

Codice concessione x:15,092 y:188,383 giorno x:41,813 y:188,383 / mese x:61,042 y:188,383 / anno x:79,827 y:188,383

Codice azienda x:122,072 y:188,383 CAB x:156,292 y:188,383

VP13 Versamento non effettuato a seguito di agevolazioni per eventi eccezionali x:74,5 y:199,1

Subfornitori che si sono avvalsi delle agevolazioni di cui all'art. 74, comma 4 bis x:177,7 y:199,1

VP14 **Riservato ai soggetti legittimati a richiedere il rimborso o la compensazione infrannuale del credito IVA (art. 30, comma 3, lettere a) e b))**

Aliquota media lett. a) x:50,92 y:213,9

Operazioni non imponibili lett. b) x:177,7 y:213,6

Importo chiesto a rimborso x:50,92 y:222

Se richiesto in EURO barrare la casella x:177,7 y:222

DICHIARANTE

FIRMA ______________________

1 - Codice carica x:69 y:240

2 - CODICE FISCALE x:85,87 y:240

Spazio riservato all'Ufficio

DATA DI PRESENTAZIONE giorno x:52,5 y:260,8 / mese x:71,7 y:260,8 / anno x:90,6 y:260,8

DICHIARANTE [| | | | | | | | | | | | | | |]

CODICE FISCALE

....

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

DOMICILIO FISCALE .... VIA/PIAZZA .... N. CIVICO

C.A.P. .... COMUNE .... PROV.

IVA

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto

PERIODICA

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.a.

N. Protocollo

Data di presentazione

AVVERTENZA:
La dichiarazione va introdotta nella busta senza essere piegata e priva di fermagli, spilli o punti metallici in genere.

99A1549

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, in Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata;

Vista la delibera del 19 dicembre 1998 con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 33 dello statuto, nonché la modifica concernente l'inserimento della norma transitoria V nello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 33 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, nonché la modifica concernente l'inserimento della norma transitoria V nello statuto medesimo, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

TITOLO IX

BILANCIO E LIQUIDAZIONE

Art. 33.
Bilancio preventivi e consuntivi

1. L'esercizio ha inizio il 1º gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di *ottobre* di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci ed entro dieci giorni lo trasmette all'organismo di controllo; a quest'ultimo devono essere trasmesse, per l'approvazione, anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

3. Entro *quattro mesi dal termine dell'esercizio,* dopo la presentazione del rendiconto, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso al *31 dicembre dell'anno precedente* e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale della Fondazione ed alla sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone, con la relazione del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni all'organismo di controllo.

(Omissis).

Norma transitoria V

BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI

L'esercizio nel quale entreranno in vigore le modificazioni dell'art. 33, approvate dall'assemblea dei soci nella riunione del 19 dicembre 1998, verrà prorogato al 31 dicembre 1999 ed avrà la durata di mesi quindici.

99A1550

DECRETO 17 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, in Fano.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;

Vista la delibera del 4 dicembre 1998 e 28 dicembre 1998 con le quali il consiglio di amministrazione della

predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 28 dello statuto nonché l'inserimento dell'art. 34 nelle norme transitorie dello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 28 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, nonché l'inserimento dell'art. 34 nelle norme transitorie dello statuto medesimo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

ALLEGATO

Art. 28.

Comma 1.

L'esercizio ha inizio il *1º gennaio e termina il 31 dicembre.*

Comma 2.

Entro il mese di settembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e entro dieci giorni lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

Comma 3.

Entro *quattro* mesi dal termine, dopo la presentazione del rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso al *31 dicembre* e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale della Fondazione ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo sottopone, con la relazione del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

(Omissis).

Norma transitoria

Art. 34.

Comma unico.

L'esercizio nel quale entreranno in vigore le modificazioni dell'art. 28, approvate dal consiglio di amministrazione su parere dell'assemblea dei soci espresso nell'adunanza del 28 dicembre 1998, verrà prorogato al 31 dicembre 1999 ed avrà la durata di quindici mesi. Conseguentemente verranno apportate le opportune variazioni al bilancio di previsione all'epoca vigente.

99A1551

DECRETO 17 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, in Pesaro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro;

Vista la delibera del 12 dicembre 1998 con la quale l'assemblea dei soci della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 25 dello statuto nonché l'inserimento dell'art. 31 — Norma transitoria — nello statuto medesimo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 25 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, nonché la modifica concernente l'inserimento dell'art. 31 — Norma transitoria — nello statuto medesimo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1999

p. *Il Ministro:* CUSUMANO

Allegato

TITOLO IV

BILANCIO - LIQUIDAZIONE

Art. 25.

L'esercizio ha inizio il *1º gennaio* e termina il *31 dicembre.*

Entro il mese di *ottobre* di ogni anno, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e lo sottopone, unitamente alla propria relazione, all'approvazione dell'assemblea dei soci e, entro dieci giorni *dall'approvazione assembleare*, lo trasmette al Ministero del tesoro. *A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengano nel corso dell'esercizio.*

Entro *quattro mesi dal termine dell'esercizio*, sentita le relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio dell'esercizio chiuso il *31 dicembre dell'anno precedente* e, unitamente alla propria relazione *sull'evoluzione tecnica e patrimoniale della Fondazione ed alla destinazione dell'avanzo e del disavanzo di gestione*, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci e quindi lo trasmette, entro dieci giorni *dall'approvazione assembleare*, al Ministero del tesoro.

Detti bilanci, inviati al Ministro del tesoro, si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla data della loro ricezione.

Norma transitoria

Art. 31.

L'esercizio nel quale entreranno in vigore le modificazioni dell'art. 25, approvate dall'assemblea dei soci nell'adunanza del 12 dicembre 1998, verrà prorogato al 31 dicembre 1999 ed avrà la durata di mesi quindici. Conseguentemente verrà modificato il bilancio di previsione all'epoca vigente.

99A1552

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 ottobre 1998.

Istituzione dei biglietti di ingresso di alcuni musei dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Viste le note n. 3771 del 23 aprile 1998, n. 6045 del 7 luglio 1998 e n. 7993 del 7 settembre 1998 della soprintendenza per i beni artistici e storici di Modena, relativa alla proposta di istituzione di un biglietto di L. 12.000, per l'ingresso della mostra «Sovrane Passioni» che si svolgerà a Modena, presso la sede della Galleria estense dal 3 ottobre al 13 dicembre 1998;

Viste le note n. 4761 del 27 maggio 1998 e n. 5314 del 12 giugno 1998, con le quali la soprintendenza per i beni artistici e storici di Modena propone l'istituzione di un biglietto di L. 10.000 (ridotto di L. 8.000 e L. 6.000 e gratuito per alcune categorie di utenti) per la visita della mostra che avrà luogo nel palazzo ducale di Sassuolo dal 12 settembre al 30 novembre 1998 sul tema «Disegni da una grande collezione. Maestri italiani dalle antiche raccolte estensi da Parigi e da Modena»;

Viste le note n. 4359 del 2 giugno 1998 e n. 5234 del 3 luglio 1998 della soprintendenza per i beni artistici e storici di Bologna, relative alla proposta di istituzione di un biglietto di L. 16.000 per la visita della mostra «Dosso Dossi» che si svolgerà a Ferrara presso la sede della Pinacoteca nazionale nel periodo 26 settembre - 13 dicembre 1998;

Vista la nota n. 87215 del 12 maggio 1998, con la quale la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze propone in particolare la riduzione del biglietto da L. 8.000 a L. 4.000 per l'ingresso alla Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti, fino al 30 aprile 1999, in considerazione della ridotta fruizione delle opere espositive della Galleria a causa dei lavori in corso;

Sentito il parere del comitato di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1998, nella riunione dell'8 settembre 1998;

Considerata l'opportunità di consentire quanto proposto dalle soprintendenze competenti per favorire la valorizzazione e massima fruizione dei musei dipendenti;

Decreta:

Sono istituiti i seguenti biglietti d'ingresso per le sedi specificate e per il periodo di durata delle mostre come di seguito specificato:

MODENA - Galleria estense - Mostra «Sovrane Passioni» 3 ottobre - 13 dicembre 1998, L. 12.000;

SASSUOLO - Palazzo ducale - Mostra «Disegni da una grande collezione - Maestri italiani dalle antiche raccolte estensi da Parigi e da Modena» 12 settembre - 30 novembre 1998:

L. 10.000 intero;

L. 8.000 oltre i 60 anni; gruppi di quindici unità con accompagnatori;

L. 6.000 studenti universitari; scolaresche accompagnate dai rispettivi insegnanti;

gratuità: da 0 a 6 anni; portatori di handicap con accompagnatore; invalidi civili con tesserino comprovante l'invalidità; giornalisti con tesserino; insegnanti accompagnatori; soprintendenti e funzionari del Ministero per i beni culturali; funzionari e addetti alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Modena e Reggio Emilia.

FERRARA - Pinacoteca nazionale - Mostra «Dosso Dossi» 26 settembre - 13 dicembre 1998, L. 16.000 biglietto integrato.

A causa dei lavori di restauro e per la limitata fruizione delle opere, il prezzo del biglietto per l'ingresso alla Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti in Firenze è ridotto a L. 4.000 fino al 30 aprile 1999.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 17

99A1571

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 11 febbraio 1999.

Istituzione del registro volontario delle varietà di trifoglio sotterraneo (Trifolium subterraneum L.).

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto, in particolare, l'art. 19 della suddetta legge n. 1096/1971 che prevede la facoltà di istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle stesse varietà;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che è stata richiesta l'istituzione del registro volontario per le varietà di trifoglio sotterraneo (Trifolium subterraneum L.) da parte dell'Istituto sperimentale per le culture foraggere;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella seduta del 21 dicembre 1998;

Decreta:

È istituito il registro volontario delle varietà di trifoglio sotterraneo (Trifolium subterraneum L.) allo scopo di identificare le varietà stesse.

La lista dei caratteri da rilevarsi per determinare la stabilità, la differenziabilità e l'omogeneità ai fini dell'iscrizione delle varietà di trifoglio sotterraneo (Trifolium subterraneum L.) nel registro di cui al precedente art. 1, è allegata al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

AVVERTENZA:

Il presente decreto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

5 SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI DISTINTIVI

Specie: *Trifolium subterraneum* L. subsp.
- [ ] *subterraneum* L.
- [ ] *brachycalycinum* Katzn. et Morley
- [ ] *yanninicum* Katzn. et Morley

Varietà [ ]

COD.	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test	Obbl (a)	Stato Espr.	Varietà di riferimento
10	**Fogliola centrale: dimensioni**	A			
	Molto piccola			1	
	Piccola			3	Daliak, Geraldton
	Media			5	Dalkeith
	Grande			7	Seaton Park, Mt. Barker
	Molto grande			9	Clare, Woogenellup
20	**Fogliola centrale: forma**	A			
	Triangolare			1	Geraldton
	Intermedia			2	Seaton Park
	Arrotondata			3	Meteora
30	**Fogliola centrale: indentatura del margine distale**	A			
	Assente o molto piccola			1	Dwalganup
	Media			5	Seaton Park
	Accentuata			9	Woogenellup
40	**Fogliola centrale: rapporto lunghezza/ larghezza**	A			
	Molto più larga che lunga			1	
	Più larga che lunga			3	
	Larga quanto lunga			5	
	Più lunga che larga			7	Karridale, Goulburn
	Molto più lunga che larga			9	Seaton Park, Daliak
50	**Fogliole: colore**	B			
	Verde chiaro			3	Northam
	Verde intermedio			5	Clare
	Verde scuro			7	Leura
60	**Fogliole: tipo di marcatore fogliare (b)**	A	DHS		
	Assente			1	Uniwager
	Solo un paio di braccia biancastre (tipi da A1 a A4)			2	Yarloop
	Solo una banda trasversale (tipi da B1 a B3)			3	Geraldton
	Solo un marcatore centrale (tipi da C1 a C4)			4	Mt. Barker
	Con marcatore centrale e braccia (da C1 a C4 + da A1 a A4)			5	Seaton Park

COD.	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test	Obbl (a)	Stato Espr.	Varietà di riferimento
70	Fogliole: marcatore fogliare - *area verde chiaro al centro della fogliola* (b)	A	DHS		
	Assente (C0)			1	Uniwager
	Piccola macchia (C1)			3	Daliak
	Fino a 1/2 largh. fogliola (C2)			5	Junee, York
	Fino a 3/4 largh. fogliola (C3)			7	Mt. Barker
	> di 3/4 largh. fogliola (C4)			9	Meteora
80	Fogliole: marcatore fogliare - *presenza e spessore delle braccia biancastre estendentesi dai margini della fogliola verso il centro* (b)	A	DHS		
	Assenti (A0)			1	Mt. Barker
	Sottili, poco evidenti (A1)			3	Dalkeith
	Moderatamente larghe ed evidenti (A2)			5	Seaton Park
	Molto larghe (A3)			7	Karridale
	Completa area biancastra fino alla base della fogliola (A4)			9	
90	Fogliole: marcatore fogliare - *presenza e lunghezza delle braccia biancastre* (b)	A	DHS		
	Assenti (L0)			1	Mt. Barker
	Ca. < 1/4 largh. fogliola (L1)			3	Goulburn
	Fino a 1/2 largh. fogliola (L2)			5	Trikkala
	Fino a 3/4 largh. fogliola (L3)			7	Seaton Park
	Ca. intera largh. fogliola (generalmente "scivolanti" sotto il marcatore centrale) (L4)			9	
100	Fogliole: marcatore fogliare - *spessore della banda trasversale estendentesi attraverso l'intera larghezza della fogliola* (b)	A	DHS		
	Sottile (B1)			3	Geraldton
	Intermedia (B2)			5	Nungarin
	Larga (B3)			7	Antas
	Marcatore fogliare: formula sintetica (c)				
110	Fogliole: punteggiatura antocianica ("flecking")	A	DHS		
	Assente			1	Seaton Park
	Debole			3	Geraldton
	Media			5	Mt. Barker
	Forte			7	Bacchus Marsh
	Molto forte			9	
120	Fogliole: arrossamento antocianico ("flushing")	A	DHS		
	Assente			1	Dalkeith, Denmark
	Presente			9	Leura, Clare

COD.	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test	Obbl (a)	Stato Espr.		Varietà di riferimento
130	**Fogliole: localizzazione dell'arrossamento antocianico**	A				
	Tra la parte distale e il marcatore fogliare			1	☐	
	Intorno al marcatore fogliare			2	☐	Karridale
	Lungo la nervatura principale			3	☐	Yarloop
	Lungo la nervatura principale e intorno al marcatore fogliare			4	☐	Dinninup
	Tra il marcatore fogliare e la base			5	☐	Clare
	Alla base			6	☐	Howard
140	**Fogliole: grado di espressività dell'arrossamento antocianico**	A				
	Molto debole			1	☐	Leura
	Debole			3	☐	Nungarin
	Media			5	☐	Dinninup
	Forte			7	☐	Clare
	Molto forte			9	☐	
150	**Fogliole: colore dell'arrossamento antocianico**	A				
	Tendenzialmente marrone			1	☐	Mt. Barker
	Tendenzialmente porpora			2	☐	Clare
	Tendenzialmente rosso			3	☐	
160	**Fogliole: pubescenza della pagina superiore**	A				
	Più o meno glabra (da assente a molto debole)			1	☐	Larisa, Clare
	Pubescenza sparsa			3	☐	Mt. Barker
	Moderatamente pubescente			5	☐	Geraldton
	Pubescenza densa			7	☐	Esperance
	Pubescenza molto densa			9	☐	
170	**Piccioli: pubescenza**	A				
	Più o meno glabro			1	☐	Denmark, Larisa
	Pubescenza sparsa			3	☐	Clare, Junee
	Moderatamente pubescente			5	☐	Esperance
	Pubescenza densa			7	☐	Tallarook
	Pubescenza molto densa			9	☐	
180	**Foglie: percentuale dell'isoflavone *formononetina* (d)**	C	DS			
	< 0.10 %			1	☐	Denmark, York
	0.11 - 0.20 %			2	☐	Trikkala, Woogenellup
	0.21 - 0.40 %			3	☐	Enfield
	0.41 - 0.60 %			4	☐	Meteora, Howard
	0.61 - 1.00 %			5	☐	Geraldton
	1.01 - 1.50 %			6	☐	Dwalganup
	1.51 - 2.00 %			7	☐	Yarloop, Tallarook
	> 2.00			8	☐	

COD.	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test	Obbl (a)	Stato Espr.	Varietà di riferimento
190	Foglie: percentuale dell'isoflavone *genisteina* (d)	C	DS		
	< 0.10 %			1	Uniwager
	0.11 - 0.20 %			2	
	0.21 - 0.40 %			3	Mt. Barker, Daliak
	0.41 - 0.60 %			4	Dalkeith, Geraldton
	0.61 - 1.00 %			5	Esperance, Dinninup, Rosedale
	1.01 - 1.50 %			6	Leura, York, Junee, Karridale
	1.51 - 2.00 %			7	Gosse, Denmark
	> 2.00			8	Nuba
200	Foglie: percentuale dell'isoflavone *biocanina A* (d)	C	DS		
	< 0.10 %			1	Dalkeith
	0.11 - 0.20 %			2	Clare
	0.21 - 0.40 %			3	Yarloop, Rosedale
	0.41 - 0.60 %			4	Leura, Daliak
	0.61 - 1.00 %			5	Dwalganup, Esperance, Junee, Trikkala
	1.01 - 1.50 %			6	Dinninup, Nungarin, Tallarook
	1.51 - 2.00 %			7	Seaton Park, Mt. Barker, Karridale
	> 2.00			8	Bacchus Marsh
	Percentuale di isoflavoni: "pattern" varietale (e)........................				
210	Stipole: pigmentazione antocianica in condizioni di ombreggiamento	B	DS (a)		
	Assente			1	Junee, Tallarook
	Presente			9	Clare, Daliak, Mt. Barker
220	Stipole: tipologia della pigmentazione antocianica (b)	B			
	Solo sulle venature (alcune o tutte) (S1)			1	Geraldton
	Venature e una banda più o meno spessa al centro (S2)			2	Karridale, Clare
	Ampia banda o arrossamento che copre da metà a tutta la stipola (S3)			3	Daliak, Mt. Barker
230	Infiorescenze: pigmentazione del tubo calicino	A	DHS		
	Assente			1	Woogenellup, Clare, Denmark
	Presente			9	Dwalganup, Esperance
240	Infiorescenze: area della pigmentazione del tubo calicino (b)	A	DHS		
	Denti e sommità del calice (Cx1)			1	Dalkeith
	Da 1/4 a 1/3 superiore del calice (Cx2)			3	Dinninup
	Metà superiore del calice (Cx3)			5	Geraldton
	Ca. 2/3 superiori del calice (Cx4)			7	Mt. Barker
	Da 3/4 all'intero calice (Cx5)			9	Esperance

COD.	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test	Obbl (a)	Stato Espr.		Varietà di riferimento
250	Infiorescenze: colore della pigmentazione del tubo calicino	A				
	Tendenzialmente marrone			1	[ ]	Yarloop
	Tendenzialmente porpora			2	[ ]	Mt. Barker
	Tendenzialmente rosa			3	[ ]	Dwalganup
	Tendenzialmente rosso			4	[ ]	York
260	Infiorescenze: pubescenza del peduncolo	A				
	Più o meno glabro			1	[ ]	Trikkala
	Pubescenza sparsa			3	[ ]	Clare
	Moderatamente pubescente			5	[ ]	Woogenellup
	Pubescenza densa			7	[ ]	Seaton Park
	Pubescenza molto densa			9	[ ]	Mt. Barker
270	Pianta: epoca di inizio della fioritura	A, (B)	DHS			
	Molto precoce			1	[ ]	Dwalganup
	Da molto precoce a precoce			2	[ ]	Daliak, Geraldton, Dalkeith
	Precoce			3	[ ]	Uniwager, York
	Medio-precoce			4	[ ]	Dinninup, Trikkala, Rosedale
	Media			5	[ ]	Gosse, Junee, Woogenellup
	Medio-tardiva			6	[ ]	Mt. Barker, Clare, Karridale
	Tardiva			7	[ ]	Goulburn, Denmark
	Da tardiva a molto tardiva			8	[ ]	Laura, Meteora
	Molto tardiva			9	[ ]	Tallarook

Epoca di inizio della fioritura (giorni dalla semina):

Varietà in valutazione .... Testimone più simile ....

COD.	CARATTERI Descrizione e classificazione	Test	Obbl (a)	Stato Espr.		Varietà di riferimento
280	Steli: pubescenza	A	DHS			
	Più o meno glabro			1	[ ]	Woogenellup
	Pubescenza sparsa			3	[ ]	Junee
	Moderatamente pubescente			5	[ ]	Daliak, York
	Pubescenza densa			7	[ ]	Seaton Park
	Pubescenza molto densa			9	[ ]	
290	Glomeruli: dimensioni	B				
	Piccolo			3	[ ]	Denmark
	Medio			5	[ ]	Larisa, Dinninup
	Grande			7	[ ]	Dalkeith
300	Pianta: distribuzione dei glomeruli	B				
	Solo distale			1	[ ]	Clare, Rosedale
	Soprattutto distale			2	[ ]	Karridale, Goulburn
	Soprattutto intorno alla corona			3	[ ]	Trikkala, Larisa
	Solo intorno alla corona			4	[ ]	
	Diffusa			5	[ ]	

COD.	CARATTERI / Descrizione e classificazione	Test	Obbl (a)	Stato Espr.	Varietà di riferimento
310	Semi: colore	B	DHS		
	Bianco			1	
	Da crema a ambra			2	ssp. *yanninicum*, Rosedale
	Porpora			3	
	Porpora-nero			4	Mt. Barker, Clare
	Nero			5	Seaton Park, Woogenellup
320	Semi: dimensioni	B			
	Molto piccolo			1	Goulburn
	Piccolo			3	Daliak
	Medio			5	Seaton Park
	Grande			7	Woogenellup
	Molto grande			9	Trikkala
330	Semi: percentuale di semi duri (impermeabili) dopo 4 mesi di temperature fluttuanti in ambiente controllato	C	DS		
	Molto bassa			1	Woogenellup, Mt. Barker
	Da molto bassa a bassa			2	Trikkala, Leura
	Bassa			3	Clare
	Medio-bassa			4	Nuba, Howard
	Media			5	Esperance
	Medio-alta			6	Seaton Park, Goulburn
	Alta			7	Daliak, Dwalganup
	Da alta a molto alta			8	Geraldton
	Molto alta			9	Dalkeith, Nungarin

Percentuale di semi duri (impermeabili) 4 mesi dopo la raccolta:

Varietà in valutazione ....

Testimone più simile ....

COD.	CARATTERI	Test	Obbl (a)	Stato Espr.	Varietà di riferimento
340	Altre caratteristiche-caratteri speciali				

(a) I caratteri contrassegnati dai simboli DHS o DS devono essere presi obbligatoriamente in esame: ai primi (DHS) si deve fare particolare riferimento per la valutazione dell'omogeneità. Ai fini della stessa valutazione dell'omogeneità, il carattere 210 "stipole: pigmentazione antocianica in condizioni di ombreggiamento" è preso in considerazione solo per quanto attiene all'eventuale valutazione-confronto delle progenie-pianta.

(b) In appendice è riportata la rappresentazione schematica degli stati di espressione del carattere in esame. Per il trifoglio sotterraneo non esistono ancora direttive ufficiali UPOV ma soltanto delle proposte di procedura. D'altro canto, esiste un ben consolidato metodo di classificazione varietale, messo a punto in Australia e largamente diffuso, il quale adotta una peculiare terminologia e simbologia. Si è pertanto ritenuto opportuno fare riferimento a questa classificazione per i caratteri basilari.

Per le note da (c) a (e) si veda nella sezione 6 in corrispondenza dei relativi caratteri.

(B) La lettera B entro parentesi nella colonna "Test" indica che il carattere può essere rilevato anche nelle parcelle (B) a integrazione del rilievo effettuato nelle parcelle A, ma non a sostituzione se si tratta di carattere utile ai fini della valutazione dell'omogeneità.

Tipologia della pigmentazione antocianica delle stipole

Area della pigmentazione del tubo calicino del fiore

AVVERTENZA

Nella sezione 6 relativa all'accertamento dei caratteri morfo-fisiologici e bio-agronomici nelle prove a piante spaziate (A) e a parcelle-fila (B) si è voluto dare un quadro esaustivo degli accertamenti da eseguire, includendo perciò anche i caratteri facoltativi ai fini della compilazione della scheda descrittiva varietale e altri elementi di natura integrativa ai fini della caratterizzazione della varietà e per la descrizione delle prove.

Analogamente nella sezione 8 "Accertamento del valore agronomico e cronologia dei rilievi" sono stati inclusi caratteri ed elementi integrativi ai fini della definizione del valore agronomico e di utilizzazione della varietà e per la descrizione delle relative prove.

Il rilievo di questi caratteri ed elementi non necessariamente obbligatori dipenderà dalle situazioni specifiche delle prove (ambienti di valutazione, caratteristiche dei materiali in prova, etc.).

Nelle schede riepilogative di cui alla sezione 10 sono ovviamente contenuti anche i caratteri e gli elementi integrativi in parola.

6 ACCERTAMENTO DEI CARATTERI MORFO-FISIOLOGICI A PIANTE ISOLATE E/O NELLE PARCELLE-FILA E CRONOLOGIA DEI RILIEVI

Trifoglio sotterraneo

***Trifolium subterraneum* subsp. *subterraneum* L.**
***Trifolium subterraneum* subsp. *brachycalycinum* Katzn. et Morley**
***Trifolium subterraneum* subsp. *yanninicum* Katzn. et Morley**

Data di semina. Espressa in giorni dall'inizio dell'anno.

Data di trapianto (per la prova a piante spaziate). Espressa in giorni dall'inizio dell'anno.

Dimensioni della fogliola centrale (N. 10 della scheda di accertamento). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Dalla comparsa della quarta foglia trifogliata all'inizio della fioritura su foglie completamente espanse.

Forma della fogliola centrale (N. 20). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Dalla comparsa della quarta foglia trifogliata all'inizio della fioritura su foglie completamente espanse.

Indentatura del margine distale della fogliola centrale (N. 30). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Dalla comparsa della quarta foglia trifogliata all'inizio della fioritura su foglie completamente espanse.

Rapporto lunghezza/larghezza della fogliola centrale (N. 40). Valutazione visiva. Dalla comparsa della quarta foglia trifogliata all'inizio della fioritura su foglie completamente espanse.

Colore delle fogliole (N. 50). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Dalla comparsa della quarta foglia trifogliata all'inizio della fioritura su foglie completamente espanse.

Tipo di marcatore fogliare (N. 60). Secondo gli stati di espressione ~~indicati nella~~ scheda descrittiva e la relativa rappresentazione schematica degli stati di espressione dei caratteri N. 70, 80, 90 e 100 (riportata in appendice alla sezione 5). Dalla comparsa della quarta foglia trifogliata all'inizio della fioritura su foglie completamente espanse: durante le fasi iniziali di crescita e verso la fine del periodo di fioritura i marcatori fogliari di alcune varietà possono essere leggermente diversi o meno visibili rispetto a come appaiono all'approssimarsi dell'inizio della fioritura.

Elementi del marcatore fogliare (N. 70, 80, 90, 100). Secondo gli stati di espressione indicati nella scheda descrittiva e la relativa rappresentazione schematica degli stati di espressione dei caratteri riportata in appendice alla sezione 5. Dalla comparsa della quarta foglia trifogliata all'inizio della fioritura sulle stesse foglie di cui al carattere 60.

(c) Le singole varietà dovranno essere descritte mediante una "formula" sintetica che indichi il tipo di marcatore fogliare risultante dagli stati di espressione dei caratteri N. 70, 80, 90 e 100. Di seguito si riportano alcuni esempi riferiti a varietà rappresentative di vari tipi.

'Uniwager': C0 A0 L0 B0
'Geraldton': C0 A0 L0 B1
'Yarloop': C0 A1 L2 B0
'Mt. Barker': C3 A0 L0 B0
'Seaton Park': C3 A2 L3 B0

Punteggiatura antocianica ("flecking") delle fogliole (N. 110). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Verso la fine dell'inverno: la punteggiatura antocianica è espressa al massimo in condizioni di freddo e sbiadisce con l'approssimarsi dell'inizio della fioritura, tendendo a scomparire completamente in una fase avanzata del ciclo.

Arrossamento antocianico ("flushing") delle fogliole: presenza, localizzazione, grado di espressività e colore (N. 120, 130, 140, 150). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Verso la fine dell'inverno: gli arrossamenti antocianici sono espressi al massimo in condizioni di freddo e sbiadiscono con l'approssimarsi dell'inizio della fioritura, tendendo a scomparire completamente in una fase avanzata del ciclo. Condizioni avverse di crescita, quali asfissia radicale, deficienze nutritive o virosi, tendono ad esaltare l'espressione di tale carattere. Il grado di espressività dell'arrossamento antocianico (N. 140) esprime la costanza e persistenza dell'espressione del carattere in condizioni ambientali che ne promuovono la manifestazione, indipendentemente dal tipo di localizzazione (N. 130).

Pubescenza della pagina superiore delle fogliole (N. 160). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Dalla comparsa della quarta foglia trifogliata alla fase di prefioritura. Su foglie giovani completamente espanse. La pubescenza della pagina superiore delle foglie, così come quella di altri organi più avanti indicati, tende ad aumentare col procedere della fioritura; la pubescenza di ogni parte della pianta tende inoltre ad aumentare in condizioni sfavorevoli di crescita, mentre tende a diminuire in condizioni ottimali per la vegetazione.

Pubescenza dei piccioli (N. 170). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Dalla comparsa della quarta foglia trifogliata ad una fase di prefioritura. Su piccioli completamente estesi.

Concentrazioni percentuali degli isoflavoni estrogenici (N. 180, 190, 200). Espresse in percentuale del peso secco della foglia e determinate mediante analisi chimica condotta su foglie giovani, completamente espanse, con cromatografia su strato sottile secondo la metodologia proposta da Francis e Millington (1965; Aust. J. Agric. Res., 16: 557-564) e parzialmente modificata da Serna et al. (1982; Anal. Inst. Nac. Invest. Agr., 15: 89-99). Prima dell'inizio della fioritura, su campioni di foglie raccolte dalle parcelle-fila e/o nelle piante spaziate.

(d) Ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo la scala 1-8, riportata nelle schede descrittive e assegnata ai diversi stati di espressione dei caratteri, piuttosto che ai valori assoluti di concentrazione degli isoflavoni indicati nella scheda ci si dovrà riferire alle similitudini riscontrate nella specifica prova tra le varietà in valutazione e le varietà di riferimento, le cui graduatorie di concentrazione derivano da numerosissime analisi eseguite soprattutto in Australia.

(e) La concentrazione assoluta in una singola prova può essere soggetta ad effetti indipendenti dalla natura genetica della varietà, quali quelli determinati da diversi fattori ambientali. Tuttavia, mentre il contenuto assoluto di isoflavoni è relativamente influenzato da fattori esterni, il "pattern" relativo dei tre isoflavoni rimane pressoché costante al variare delle condizioni ambientali. Ai fini di distinguibilità e omogeneità, le singole varietà dovranno essere perciò descritte mediante un "pattern" varietale che indichi la concentrazione percentuale dei tre isoflavoni. Di seguito si riportano alcuni esempi riferiti a note varietà.

'Geraldton': Formononetina 1.0%, Genisteina 0.4%, Biocanina A 0.6%
'Seaton Park': Formononetina 0.12%, Genisteina 0.7%, Biocanina A 1.4%
'Mt. Barker': Formononetina 0.04%, Genisteina 0.3%, Biocanina A 1.4%
'Clare': Formononetina 0.1%, Genisteina 1.8%, Biocanina A 0.15%

Pigmentazione antocianica delle stipole: presenza e sua tipologia (N. 210, 220). Valutazione visiva, secondo la acclusa rappresentazione schematica degli stati di espressione del carattere, in parti ombreggiate della vegetazione. All'inizio della fioritura sulle parcelle fila.

Pigmentazione del tubo calicino: presenza, area e colore (N. 230, 240, 250). Valutazione visiva, secondo la acclusa rappresentazione schematica degli stati di espressione del carattere, su steli di normale vigore (su steli poco vigorosi la pigmentazione tende ad essere più sbiadita). Nella prima metà del periodo di fioritura. In alcune varietà la pigmentazione è più apparente quando le infiorescenze sono esposte alla luce diretta del sole.

Pubescenza del peduncolo fiorale (N. 260). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Durante la fioritura avanzata, su peduncoli fiorali completamente estesi.

Epoca di inizio della fioritura (N. 270). Misurata sulle piante spaziate in giorni dalla semina alla comparsa della prima infiorescenza. La data media di fioritura delle varietà è rappresentata dal momento in cui il 50% delle piante è fiorita. Sulle parcelle-fila è rappresentata dal momento in cui sono presenti almeno 10 infiorescenze per metro lineare. Se alla semina delle parcelle-fila seguisse un lungo periodo di siccità che ritardasse la regolare germinazione dei semi, e non fosse possibile intervenire con irrigazione di soccorso, l'epoca di inizio della fioritura dovrebbe essere più opportunamente espressa in giorni dall'emergenza delle plantule. La data di inizio della fioritura del testimone con data più simile a quello della varietà in prova dovrà essere essere indicata nella scheda varietale ed usata come riferimento per attribuire alla varietà in esame il punteggio relativo sulla scala 1-9 riportata nella scheda stessa.

In Nichols et al. (1996), "Registered cultivars of subterranean clover - their characteristics, origin and identification". Bullettin No. 4327, Department of Agriculture of Western Australia, sono riportate le epoche di fioritura medie (giorni dalla semina) in Australia Occidentale di tutte le varietà commerciali. L'epoca di fioritura varia ovviamente con l'ambiente, ma i risultati acquisiti anche in Italia dimostrano che le graduatorie relative rimangono sostanzialmente immutate.

Pubescenza degli steli (N. 280). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Durante la fioritura avanzata, sulla porzione centrale (a circa 1/3 dall'inserzione) di steli completamente estesi.

Dimensioni e localizzazione dei glomeruli (N. 290, 300). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Su piante naturalmente e completamente disseccate (piena maturazione).

Colore e dimensioni dei semi (N. 310, 320). Valutazione visiva, per rapporto alle principali varietà testimone. Su piante naturalmente e completamente disseccate (piena maturazione).

Percentuale di semi duri (N. 330). Misurata su di un lotto di 500 semi raccolti da piante naturalmente e completamente disseccate (piena maturazione) sulla porzione di parcelle-fila (prova B) eventualmente utilizzata per la determinazione della produzione di seme. I semi non devono essere sottoposti a nessuna operazione che ne possa scarificare i tegumenti (es. sgranatura meccanica). Subito dopo la raccolta viene determinata con un test di germinabilità standard la percentuale iniziale di semi duri e di semi germinabili. I semi impermeabili vengono quindi messi per un periodo di 4 mesi in una stufa provvista di un automatismo determinante nelle 24 ore fluttuazioni cicliche di 15-60°C secondo un modello che simula i massimi e le oscillazioni termiche giornaliere dello strato superficiale del suolo durante i mesi estivi in ambienti mediterranei tipici. La metodologia è stata descritta da Quinlivan e Millington (1962; Aust. J. Agric. Res., 13: 377-387). La percentuale di durezza residua del testimone con valore più simile a quello della varietà in prova dovrà essere essere indicata nella scheda varietale ed usata come riferimento per attribuire alla varietà in esame il punteggio relativo sulla scala 1-9 riportata nella scheda stessa.

L'esecuzione di test di germinabilità a cadenze mensili consente anche di determinare il ritmo di perdita dell'impermeabilità.

Altre caratteristiche-caratteri speciali (N. 340). Vanno rilevati secondo le procedure e/o le metodiche definite caso per caso. Sono da includere in questo gruppo di caratteri anche eventuali marcatori biochimici e/o molecolari utilizzabili ai fini della distinguibilità varietale. In particolare, come già previsto dalla normativa australiana, per l'identificazione di varietà morfo-fisiologicamente simili si può far ricorso al confronto dei "pattern" elettroforetici di alcuni sistemi enzimatici, secondo la metodologia indicata da Collins et al. (1984; Aust. J. Agric. Res., 35: 399-411).

Altri caratteri ed elementi da rilevare sulle parcelle-fila ai fini della distinguibilità e della caratterizzazione bio-agronomica della varietà.

- *Vigore invernale*
  Deve misurare l'attitudine a vegetare durante la stagione fredda. In linea di principio si rileva nel mese di gennaio, preferibilmente con uno sfalcio dell'intera fila e pesata della relativa biomassa o in alternativa con punteggio da 1 (min.) a 9 (max.). In quest'ultimo caso deve effettivamente esprimere la capacità produttiva (Il punteggio non deve essere influenzato in maniera fuorviante dall'altezza della vegetazione e/o dal portamento del cotico).

- *Sensibilità al freddo*
  Danni da freddo, quando si dovessero verificare, vanno valutati con la scala da 1 (nessun danno) a 9 (massima intensità dei danni). Nel caso in cui il danno dovesse comportare mortalità ciò dovrà essere precisato. L'entità della mortalità si esprimerà anch'essa con scala da 1 (nessuna mortalità) a 9 (fila completamente distrutta).

- *Portamento della vegetazione*
  Si rileva sull'intera fila, orientativamente entro la fine di febbraio, secondo la scala: 1 = eretto; 3 = tendenzialmente eretto; 5 = intermedio; 7 = tendenzialmente prostrato; 9 = prostrato, a seconda dell'angolo che la vegetazione forma col piano del terreno (vedi figura seguente).

- *Compattezza della vegetazione*
  Esprime il grado di compattezza della copertura vegetale misurato nella fase di prefioritura con scala da 1 (molto lassa con ampie soluzioni di continuità tra le foglie) a 9 (molto fitta con foglie fortemente appressate e spesso sovrapposte tra di loro).

- *Altezza naturale della vegetazione nella fase di prefioritura*
  Espressa in cm.

- *Sensibilità alle malattie*
  Il rilievo si effettua al verificarsi delle avversità biotiche annotando le cause, la data e lo stadio fenologico delle piante. La valutazione del danno si effettua con punteggio da 1 (indenne) a 9 (molto sensibile).

- *Epoca di entrata in senescenza*
  Espressa in giorni dall'inizio dell'anno indica il momento in cui inizia un marcato viraggio di colore e successiva senescenza dei tessuti alla fine del ciclo di vegetazione.

- *Produzione di seme e sue componenti*
  Viene determinata in peso e in numero sui glomeruli raccolti su 1/2 metro lineare della fila per ciascuna replica. Il seme va liberato a mano dai rivestimenti glomerulari e dai legumi evitando operazioni meccaniche che ne causino una scarificazione falsando la successiva valutazione della durezza nei modi già indicati. Sulla stessa produzione si determina il peso di 1000 semi e le altre componenti della produzione (numero di glomeruli e numero medio di semi per glomerulo).

- *Capacità di interramento*
  E' consigliabile una osservazione sulla capacità d'interramento delle strutture fiorali mediante giudizio sintetico del tipo: 1 = quasi nulla; 3 = scarsa; 5 = media; 7 = buona; 9 = ottima. Il giudizio deve esprimere una sintesi delle capacità d'interramento quale risultante della proporzione di glomeruli interrati sul totale prodotto e della loro profondità d'interramento. Il rilievo si esegue sulla stessa porzione di parcella utilizzata per la determinazione della produzione di seme.

- *Durezza residua in condizioni di campo*
  Si determina, orientativamente intorno alla metà del mese di ottobre, mediante analisi della germinabilità su 500 semi raccolti da un ulteriore 1/2 metro di fila e rimasti nel terreno durante l'estate e fino al momento della determinazione. La durezza iniziale è ovviamente quella determinata sul lotto di seme raccolto a maturità per le analisi in ambiente controllato.

- *Rigenerazione autunnale*
  Si determina su 1/2 metro lineare delle file originarie (e per l'ampiezza interessata alla rigenerazione) il numero di plantule emerse 2-3 settimane dopo l'inizio dell'emergenza susseguente all'inizio della stagione piovosa.

PORTAMENTO DELLA VEGETAZIONE

99A1526

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 15 febbraio 1999.

Modificazioni allo statuto generale dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna;

Visti i propri decreti 2 aprile 1996, n. 116/33, 12 agosto 1998, n. 282/97 e 24 novembre 1998, n. 493/194, con cui sono state apportate modifiche allo statuto generale citato;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 15 gennaio 1999 con cui è stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti una modifica all'art. 34 dello stesso statuto;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 1° febbraio 1999, prot. 194/99, da cui risulta che la modifica citata è esente da rilievi sia di merito che di legittimità, anche in relazione alla disp. II, parte VI, comma 3, del medesimo statuto;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione della modifica di cui si è detto;

Quant'altro visto e considerato;

Decreta:

È emanata la seguente modifica allo statuto generale dell'Università degli studi di Bologna:

Art. 34.

Rettore

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Il rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, dura in carica cinque anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta».

Il presente decreto è inviato al Ministero per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal rettorato, 15 febbraio 1999

p. *Il rettore:* VERONDINI

99A1559

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 24 febbraio 1999, n. **12.**

Circolare esplicativa delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di riscatto dei corsi universitari di studio dei periodi di lavoro all'estero.

Alle sedi periferiche INPDAP

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP

A tutte le amministrazioni con personale iscritto alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato

Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti d'appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Agli enti di patronato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - segretariato generale

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla ragioneria generale dello Stato

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

PREMESSA.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1997 ed entrato in vigore il 12 luglio 1997, contiene al capo II nuove disposizioni che regolamentano il riscatto dei corsi universitari di studio e dei periodi di lavoro all'estero (articoli 2 e 3), dettando nuovi criteri per la determinazione dei relativi oneri che tengano conto della riforma del sistema pensionistico introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Le indicate disposizioni si applicano, altresì, a tutte le tipologie di riscatto per le quali trova applicazione l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, come più specificamente si dirà nel successivo punto 3 della presente circolare, con l'avvertenza che anche per queste ultime rimangono immutate le modalità di accettazione e pagamento già in vigore nelle singole gestioni previdenziali.

1. CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO.

1.0.1. L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 dispone che la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di studio, prevista dall'art. 2-*novies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificata dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS, ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che comprendono le cinque casse pensioni gestite da questo Istituto.

Possono essere valorizzati mediante riscatto, in tutto o in parte, i corsi di studio universitari indicati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, limitatamente al periodo di durata legale previsto per il conseguimento del relativo titolo e sempreché sia stato conseguito il titolo stesso. La facoltà di riscatto può essere esercitata anche per due o più dei corsi legali previsti dalla citata legge n. 341/1990, che sono:

a) diploma universitario, cosiddetta laurea breve, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre;

b) diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni;

c) diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;

d) dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge.

Si rammenta che la facoltà di riscattare gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari era consentita, per gli iscritti alle Casse pensioni già gestite dagli Istituti di previdenza, solamente se la laurea o il corso universitario fosse stato titolo richiesto per l'ammissione a determinate posizioni di lavoro o per la progressione in carriera; tale presupposto è venuto meno, con la conseguenza che, a far data dal 12 luglio 1997, i titoli di studio sopra indicati possono essere riscattati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto.

Inoltre, la valutazione dei periodi di studio va effettuata a partire dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione all'Università e non più, come avveniva precedentemente, calcolando a ritroso a partire dalla data di conferimento della laurea.

Qualora il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, il legislatore ha dato altresì facoltà di scegliere uno qualsiasi di essi per ottenere il riscatto: condizione essenziale è che i periodi richiesti non devono risultare già riscattati o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, non solo presso il fondo cui è diretta la domanda, ma anche negli altri regimi previdenziali indicati nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997.

È opportuno acquisire, a tal fine, autocertificazione dell'interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

1.0.2. La nuova disciplina si applica alle domande presentate all'Istituto a far tempo dal 12 luglio 1997 e non assume rilevanza, a tal fine, la circostanza che il corso sia stato frequentato in epoca anteriore a tale data. Le domande presentate prima del 12 luglio 1997 e ancora da definire saranno, pertanto, trattate con le disposizioni di legge all'epoca vigenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 184. Le domande di riscatto nelle *ex* Casse pensioni amministrate dall'Istituto, da presentare nei termini temporali previsti dall'art. 7 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dovranno essere corredate da apposita certificazione rilasciata dalla competente Università (dalla quale risulti il titolo e la data in cui sia stato conseguito, la relativa durata legale e la sua collocazione temporale); tale documentazione può essere sostituita con autocertificazione dell'interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

1.1. *Determinazione degli oneri di riscatto.*

1.1.1. L'onere di riscatto viene determinato, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo di cui alla legge n. 335/1995, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva complessiva posseduta dall'interessato, agli effetti dell'art. 1, commi 12 e 13, della stessa legge di riforma (calcolo della pensione secondo il sistema misto e

retributivo) e con riferimento alle disposizioni che prevedono la liquidazione delle pensioni esclusivamente con il sistema contributivo.

1.1.2. *Sistema di calcolo retributivo.*

Se i periodi oggetto di riscatto sono da collocare temporalmente fino al 31 dicembre 1995, questi incideranno sull'anzianità contributiva posseduta dall'interessato alla suddetta data. Pertanto, l'iscritto risulterà destinatario di un trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo (nel caso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995) o misto (nel caso di anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla predetta data) ed il relativo onere di riscatto andrà determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962. Per calcolare la riserva matematica anzidetta, si determina, al momento della domanda, il beneficio pensionistico teorico relativo agli anni del corso legale di studi oggetto di riscatto, corrispondente alla differenza tra i due importi di pensione determinati sulla base dell'anzianità contributiva dell'iscritto comprensiva e non del periodo da riscattare. La differenza così ottenuta dovrà essere capitalizzata in base ai coefficienti indicati nelle apposite tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981).

A tale proposito, si precisa che il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo in argomento prevede l'aggiornamento dei coefficienti attuariali attualmente vigenti per il calcolo della riserva matematica.

Si precisa che, fino a quando non sarà emanato il decreto ministeriale relativo ai nuovi coefficienti attuariali, in base ad un orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso per motivi di uniformità con il regime generale INPS, trovano applicazione le tariffe contenute nel citato decreto ministeriale del 19 febbraio 1981. Pertanto, ai soli fini del calcolo dell'onere di riscatto, anche per gli iscritti a questo Istituto, vanno utilizzate le tabelle distintamente considerate per uomini e donne.

Poiché l'onere di riscatto deriva dalla capitalizzazione della quota differenziale di pensione come sopra individuata, le modifiche intervenute negli ultimi anni nel calcolo della pensione incidono sul procedimento di determinazione di tale onere.

Più particolarmente, si vuole dire che se i periodi oggetto di riscatto si collocano temporalmente entro il 31 dicembre 1992 (vale a dire anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503/1992), occorre far riferimento alla quota *A* della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo qualunque sia l'anzianità contributiva posseduta alla predetta data. In questo caso, per stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da riscattare al momento della domanda e da capitalizzare per la determinazione del corrispondente onere, si dovrà moltiplicare la retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda di riscatto, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo fino al 31 dicembre 1992, comprensivo e non del riscatto.

Per i periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1° gennaio 1993, occorre invece far riferimento alla quota *B* della pensione ed in questo caso per stabilire la quota teorica di pensione relativa al periodo da riscattare al momento della domanda e da capitalizzare per la determinazione del corrispondente onere, si dovrà moltiplicare il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo successivo al 31 dicembre 1992, comprensivo e non del riscatto, per la retribuzione media annua contributiva determinata alla data di presentazione della domanda, secondo l'ampiezza del periodo di riferimento indicata dall'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 503/1992, modificato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 335/1995. Si ricorda che dal 1° gennaio 1996, al fine di individuare la predetta retribuzione media annua contributiva, andranno indicati anche gli importi del trattamento accessorio eventualmente percepiti in attività di servizio a partire dalla data medesima (art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314).

Per quanto concerne le fattispecie che comportano la determinazione dell'onere per periodi oggetto di riscatto da liquidarsi con il sistema retributivo, si menziona, come esempio, il caso del dipendente, in possesso di un'anzianità di servizio inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, il quale riscatti un periodo collocato anteriormente al 1° gennaio 1996 e tale che, sommato a quello esistente, faccia superare il predetto limite dei 18 anni. Si tratta, infatti, di ipotesi in cui il calcolo della pensione complessiva è effettuato esclusivamente con il sistema retributivo. Rientra nelle predette fattispecie anche l'ipotesi in cui il periodo oggetto di riscatto, collocato antecedentemente al 1° gennaio 1996, non comporti il superamento del limite dei 18 anni al 31 dicembre 1995 ed il calcolo della pensione è da effettuarsi con il sistema misto.

Analoga ipotesi da considerare è quella del lavoratore assunto dal 1° gennaio 1996 il quale, riscattando un periodo collocato temporalmente in data anteriore al 31 dicembre 1995, sarà destinatario del calcolo della pensione secondo il sistema misto.

1.1.3. *Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.*

I principi dettati dal decreto legislativo n. 503/1992, in ordine all'ampliamento del periodo di riferimento per la individuazione della retribuzione pensionabile, comportano che siano stabilite, anche per gli iscritti a questo Istituto, modalità di accredito della retribuzione teorica in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto, qualora questi ricadano nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo dell'onere di riscatto o della liquidazione del trattamento pensionistico.

Al riguardo, tenuto conto che, per effetto del decreto legislativo n. 503/1992, il trattamento di pensione è la risultante di due quote da rilevare sulla base di due distinti periodi di riferimento, si precisa che:

– in corrispondenza dei periodi di riscatto che ricadono entro il 31 dicembre 1992, non è necessario accre-

ditare alcuna retribuzione in quanto la stessa è ininfluente ai fini del calcolo della quota *A* di pensione calcolata alla data della domanda di riscatto, dovendosi tale quota determinare sulla base della retribuzione effettivamente percepita all'atto della presentazione della stessa domanda di riscatto;

– in corrispondenza dei periodi di riscatto collocati temporalmente dal 1° gennaio 1993, atteso che tra i periodi di riferimento delle retribuzioni pensionabili ed il periodo oggetto di riscatto non esiste una relazione diretta o proporzionale e non vi è alcuna indicazione normativa che disciplini la fattispecie, la retribuzione da accreditare può essere individuata in quella media pensionabile determinata applicando il procedimento previsto per la liquidazione della pensione.

La retribuzione da accreditare è, pertanto, così determinata:

1) si calcola la retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, applicando integralmente il procedimento previsto per la liquidazione della pensione;

2) si determina il quoziente tra la retribuzione media pensionabile predetta ed il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni individuato in relazione all'anno solare in cui si collocano le retribuzioni da accreditare in corrispondenza del periodo riscattato, in base ad apposita tabella relativa all'anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto (in allegato si forniscono le tabelle relative agli anni 1998 e 1999). La retribuzione così ottenuta rappresenta quella da imputare al periodo riscattato.

1.1.4. *Sistema di calcolo contributivo.*

Relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo, in quanto l'anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato, per espressa disposizione di legge, non più in termini di riserva matematica, ma applicando l'aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.

La retribuzione di riferimento, cui va applicata la predetta aliquota contributiva, è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti (andando a ritroso dalla data di presentazione dell'istanza di riscatto) per i quali sia stata versata dal datore di lavoro la contribuzione obbligatoria a questo Istituto; qualora si rinvengano meno di dodici mensilità, si procederà alla media delle retribuzioni esistenti, rapportandole poi ad anno intero.

Nell'individuare i dodici mesi meno remoti nei quali ricercare la retribuzione contributiva, non sono, pertanto, da considerare:

– periodi comunque computati, ricongiunti o riscattati;

– periodi per i quali è prevista la copertura pensionistica attraverso l'istituto della contribuzione figurativa;

– periodi di prosecuzione volontaria.

Sulla retribuzione di riferimento, come sopra individuata, sarà applicata l'aliquota contributiva vigente alla data della domanda e, per la quantificazione dell'onere, il contributo così calcolato su base annua sarà rapportato al periodo oggetto di riscatto.

1.1.5. *Accredito della retribuzione in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.*

La retribuzione, presa a base di calcolo dell'onere e rapportata al periodo riscattato, è accreditata sulla posizione assicurativa dell'iscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.

Ai fini del calcolo della pensione, la rivalutazione del montante individuale dei contributi, afferente ai periodi oggetto di riscatto, ha effetto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo in esame, dalla data della domanda di riscatto.

A quest'ultimo riguardo, si rammenta che in base all'art. 7, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 274, per le domande di riscatto presentate a mezzo lettera raccomandata, si considera come data di presentazione quella di spedizione.

Per le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997, ai fini del riscatto di periodi collocati temporalmente a partire dal 1° gennaio 1996 da valorizzare con il sistema di calcolo contributivo, il relativo onere sarà determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 184/1997, con riferimento alla data di presentazione della domanda.

Si ricorda che, nei casi di trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, l'art. 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che i periodi di studio riscattati non concorrono al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, ferma restando la loro valutazione nella determinazione del montante contributivo.

In sintesi, relativamente ai periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dal 1° gennaio 1996, si opererà come segue:

1) qualora il dipendente sia in possesso al 31 dicembre 1995 di un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (sistema retributivo del calcolo della pensione), la determinazione dell'onere di riscatto avverrà comunque con le modalità indicate dall'art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il periodo corrispondente inciderà sull'anzianità contributiva complessiva utile ai fini della determinazione del trattamento pensionistico;

2) qualora l'iscritto sia in possesso di un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (sistema misto del calcolo della pensione), l'onere di riscatto per il corrispondente periodo sarà determinato secondo le norme del sistema contributivo, in quanto, in un sistema di calcolo pensionistico pro-rata, i periodi che si collocano temporaneamente dal 1° gennaio 1996 in poi incidono sull'importo del trattamento di pensione solo incrementando il montante individuale contributivo;

3) qualora si tratti di neo assunto dopo il 1° gennaio 1996 (sistema contributivo del calcolo della pensione), l'onere di riscatto verrà determinato con il calcolo contributivo sopra specificato.

In via esemplificativa, vengono presi in considerazione due casi di riscatto per illustrare il procedimento da seguire ai fini del calcolo del relativo onere.

Primo caso.

Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni 4, periodo 1° novembre 1993 - 31 ottobre 1997, presentata in data 1° dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 15 novembre 1998.

1) la collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto comporta che, ai fini della pensione, esso è da valutarsi in parte secondo il procedimento della quota *B* del sistema retributivo (10 novembre 1993 - 31 dicembre 1995) ed in parte secondo il sistema contributivo (1° gennaio 1996 - 31 ottobre 1997).

L'onere per il periodo da riscattare che si colloca in quota *B* dovrà, pertanto, essere determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 legge n. 1338/1962.

2) a tal fine, per la determinazione della quota di pensione corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota *B*, calcolata alla data di presentazione della domanda, dovrà stabilirsi la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed all'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media pensionabile annua, e quest'ultima dovrà poi essere moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di riscatto ed il 1° novembre 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui alla stessa quota *B*.

3) Ne consegue che necessita, quindi, determinare le retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza dell'intero periodo oggetto di riscatto. Dovrà, pertanto, essere individuata la retribuzione media pensionabile alla data di presentazione della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, che è costituita, nel caso specifico, dalla media delle retribuzioni percepite nei mesi di novembre e dicembre 1998, comprensive anche dell'eventuale trattamento accessorio.

4) Per la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto, dovrà essere attribuita al predetto periodo la retribuzione media dei mesi di novembre e dicembre 1998 di cui sopra, svalutata, in base ai coefficienti di variazione del costo della vita come specificato in circolare, per gli anni dal 1993 al 1996, atteso che tale retribuzione non è soggetta ad adeguamento per l'anno di presentazione della domanda e per quello immediatamente precedente.

5) Successivamente, si dovrà procedere alla determinazione della quota di pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota *B*, secondo il procedimento indicato al punto 2).

6) L'onere del riscatto del periodo in quota *B* è dato dalla capitalizzazione della quota di pensione come determinata al punto 5), sulla base dei coefficienti attuariali del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981.

7) Per la determinazione dell'onere per il riscatto del periodo da valutarsi ai fini pensionistici secondo il sistema contributivo, dovrà applicarsi l'aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda sulla retribuzione di riferimento, la quale non è altro che quella media spettante nei mesi di novembre e dicembre 1998, comprensiva del rateo di 13ª mensilità moltiplicata per dodici. Per la quantificazione dell'onere, il contributo, così calcolato su base annua, dovrà essere rapportato al periodo 1° gennaio 1996 - 31 ottobre 1997, oggetto di riscatto.

8) La retribuzione teorica da accreditare in corrispondenza del periodo di riscatto da valutarsi con il sistema contributivo è la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell'onere, ovviamente rapportata al periodo riscattato.

9) L'onere complessivo di riscatto sarà dato dalla somma degli oneri parziali risultanti ai punti 6) e 7).

Secondo caso.

Domanda di riscatto del corso legale di laurea di anni quattro, periodo 1° novembre 1990 - 31 ottobre 1994, presentata in data 1° dicembre 1998 da dipendente assunto in servizio il 19 aprile 1995.

1) La collocazione temporale del periodo oggetto di riscatto prima del 1° gennaio 1996, comporta che, ai fini pensionistici, esso è da valutarsi interamente con il sistema retributivo e, precisamente, secondo il procedimento della quota *A* per il periodo 1° novembre 1990 - 31 dicembre 1992 e secondo il procedimento della quota *B* per il periodo 1° gennaio 1993 - 31 ottobre 1994. L'onere per il periodo da riscattare sarà, pertanto, interamente determinato in base alla riserva matematica di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962.

2) La quota di pensione alla data di presentazione della domanda, relativa al periodo da riscattare collocato in quota *A,* sarà calcolata moltiplicando la retribuzione spettante al dipendente all'atto di presentazione della domanda stessa, rapportata ad anno e con esclusione degli emolumenti accessori, per il valore differenziale dell'aliquota di rendimento corrispondente al periodo da riscattare fino al 31 dicembre 1992 e l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità contributiva pari a zero.

3) Come precisato in circolare, non si presenta necessario accreditare alcuna retribuzione in corrispondenza del periodo di cui al punto 2), risultando la stessa ininfluente nel calcolo della quota *A.*

4) Per la determinazione della quota di pensione corrispondente al periodo da riscattare che si colloca in quota *B,* calcolata alla data di presentazione della domanda, dovrà stabilirsi la retribuzione media pensionabile del periodo di riferimento di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 ed all'art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 373, da cui si ricava la media pensionabile annua, e quest'ultima dovrà poi essere moltiplicata per il valore differenziale delle aliquote di rendimento corrispondenti al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda ed il 1° gennaio 1993, comprensivo e non del solo periodo di riscatto di cui alla stessa quota *B.*

5) Per quanto concerne la determinazione delle retribuzioni teoriche da accreditare in corrispondenza del periodo oggetto di riscatto ricadente in quota *B,* si rinvia al procedimento illustrato per il caso precedente ai punti 3) e 4), afferenti la individuazione della retribuzione media pensionabile alla data di presentazione

della domanda di riscatto, riferita al periodo di servizio svolto, e la determinazione delle retribuzioni da accreditare.

6) Dovrà procedersi, quindi, alla determinazione della quota di pensione relativa al periodo da riscattare collocato in quota *B,* secondo il procedimento indicato al punto 4) del presente caso.

7) L'onere di riscatto è dato dalla capitalizzazione della somma delle quote di pensione afferenti i periodi da riscattare collocati in quota *A* ed in quota *B* (v. punti 2 e 6).

2. RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL'ESTERO E DI ASPETTATIVA.

2.1. L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997 ha esteso, a decorrere dal 12 luglio 1997, ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria la facoltà di riscatto di periodi di lavoro effettuati all'estero che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto dall'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 2-*octies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114.

Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 25 luglio 1998 è stato pubblicato il regolamento n. 1606/98, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e modifica, altresì, il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, al fine di estenderlo ai regimi speciali per i dipendenti pubblici.

In conseguenza di tale estensione, dal 25 ottobre 1998 - data di entrata in vigore del cennato regolamento - è riconosciuta anche ai pubblici dipendenti la possibilità di cumulare i periodi assicurativi considerati dalle diverse legislazioni nazionali appartenenti alla Comunità europea ai fini dell'acquisizione e conservazione del diritto alle prestazioni, facendo così venire meno la necessità di riscatto per la valutazione di tali periodi.

Con successiva circolare saranno indicate tutte le ipotesi di valorizzazione dei periodi di lavoro comunque prestati presso Stati esteri.

2.2. L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 184/1997, consente ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, di chiedere il riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di aspettativa medesima, sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa.

Si precisa che la legge n. 26/1980 contiene norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato, il cui coniuge, anch'esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.

Tale facoltà, successivamente, è stata estesa, con la legge n. 333/1985, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali.

Per gli iscritti alle casse pensioni già gestite dagli istituti di previdenza, la facoltà di chiedere il riscatto dell'indicata aspettativa non è esercitabile, a meno che non abbiano servizi pregressi prestati alle dipendenze dello Stato.

Fanno peraltro eccezione, in quanto dipendenti statali, gli iscritti alla Cassa per gli ufficiali giudiziari, per gli aiutanti ufficiali giudiziari e per i coadiutori, nonché i segretari comunali iscritti alla ex CPDEL ed i dipendenti di enti pubblici individuati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, per i quali in attuazione di quanto disposto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, la possibilità di essere posti in aspettativa per seguire il coniuge chiamato a prestare servizio all'estero viene disciplinata con le stesse norme già dettate dalla stessa legge n. 26/1980.

Anche per questo tipo di riscatto, l'onere sarà determinato secondo le nuove modalità indicate dall'art. 2 commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo in esame, come sopra dettagliatamente specificate.

Si precisa che l'esercizio della facoltà di riscatto può riguardare anche periodi di aspettativa effettuati prima del 12 luglio 1997, fermo restando che qualora l'istanza di riscatto sia stata presentata anteriormente, verrà d'ufficio differita a tale data.

Per tutti gli altri casi per i quali non trova applicazione la legge n. 26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, si ricorda che i periodi di aspettativa concessi dopo il 31 dicembre 1996 sono riscattabili nella misura massima di tre anni, così come previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

3. ALTRE TIPOLOGIE DI RISCATTO.

3.1. Le modalità di riscatto contenute ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997 sopra illustrate, trovano applicazione in tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

A questo proposito, oltre ai periodi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo in esame, sono da considerare, con riferimento a quanto disposto con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564:

i periodi di astensione facoltativa per maternità non coperti da assicurazione e collocati temporalmente al di fuori dal rapporto di lavoro, riscattabili nella misura massima di cinque anni, a condizione che l'assicurata possa far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (art. 2, comma 5);

i periodi successivi al 31 dicembre 1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro sia interrotto o sospeso in base a norme di legge o di contratto e che risultino privi di copertura assicurativa (art. 5);

i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di

titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato nonché i periodi corrispondenti a tipologie di inserimento nel mercato del lavoro, non soggetti ad iscrizione previdenziale (art. 6).

Al riguardo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca, nonché le tipologie di ingresso al mercato del lavoro, ammessi al riscatto in base al citato articolo;

i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (art. 7);

i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei confronti degli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico (art. 8, come integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278).

Il presidente: SEPPIA

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione con decorrenza nell'anno 1998 delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1992.

Anno	Coefficiente
1920	1.582,3835
1921	1.337,5089
1922	1.345,5798
1923	1.353,4200
1924	1.307,3961
1925	1.163,8282
1926	1.078,9118
1927	1.180,0883
1928	1.273,3525
1929	1.253,3132
1930	1.294,3434
1931	1.432,7261
1932	1.471,2951
1933	1.563,7411
1934	1.648,8427
1935	1.625,7618
1936	1.511,5881
1937	1.380,9108
1938	1.282,4332
1939	1.228,1862
1940	1.052,4329
1941	909,5672
1942	786,9476
1943	469,2540
1944	105,5941
1945	53,6136
1946	45,4280
1947	29,0314
1948	26,4746
1949	26,0922
1950	26,4474
1951	24,1059
1952	23,5650
1953	23,2455
1954	22,7296
1955	22,2513
1956	21,1590
1957	20,5481
1958	19,7931
1959	19,8719
1960	19,3835
1961	18,8902
1962	17,8631
1963	16,4351
1964	15,3403
1965	14,6478
1966	14,2727
1967	13,9706
1968	13,7459
1969	13,3008
1970	12,6647
1971	12,0486
1972	11,3082
1973	10,0953
1974	8,6118
1975	7,3786
1976	6,3235
1977	5,3715
1978	4,7702
1979	4,1390
1980	3,5025
1981	2,9589
1982	2,5517
1983	2,2388
1984	2,0157
1985	1,8590
1986	1,7555
1987	1,6648
1988	1,5805
1989	1,4842
1990	1,3849
1991	1,2856
1992	1,2279
1993	1,1777
1994	1,1295
1995	1,0613
1996	1,0150
1997	1,0000
1998	1,0000

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per l'anno 1998 per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992.

Anno	Coefficiente
1920	2.762,6525
1921	2.321,9379
1922	2.322,6767
1923	2.322,8603
1924	2.230,9741
1925	1.974,5065
1926	1.819,7984
1927	1.978,8126
1928	2.122,6412
1929	2.076,8740
1930	2.132,0984
1931	2.345,9162
1932	2.394,5559
1933	2.529,5890
1934	2.650,9898
1935	2.597,8446
1936	2.400,4939
1937	2.179,3494
1938	2.011,2827
1939	1.914,0908
1940	1.629,8038
1941	1.399,5893
1942	1.203,1472
1943	712,8036
1944	159,3575
1945	80,3822

1946	67,6614
1947	41,4741
1948	38,9097
1949	38,0903
1950	38,3479
1951	34,7150
1952	33,0722
1953	32,2168
1954	31,1556
1955	30,0929
1956	28,4645
1957	27,7273
1958	26,2706
1959	26,1912
1960	25,3287
1961	24,4297
1962	23,0734
1963	21,3013
1964	19,9589
1965	18,9841
1966	18,4706
1967	17,9702
1968	17,6076
1969	16,9939
1970	16,0463
1971	15,1610
1972	14,2405
1973	12,7993
1974	10,6293
1975	8,9980
1976	7,6589
1977	6,4315
1978	5,6720
1979	4,8595
1980	3,9773
1981	3,3221
1982	2,8308
1983	2,4404
1984	2,1876
1985	1,9965
1986	1,8649
1987	1,7665
1988	1,6678
1989	1,5501
1990	1,4475
1991	1,3476
1992	1,2663
1993	1,2037
1994	1,1470
1995	1,0781
1996	1,0275
1997	1,0000
1998	1,0000

Coefficienti di rivalutazione per le liquidazioni con decorrenza nell'anno 1999 validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1º gennaio 1993: quota A.

1920	1.610,8664
1921	1.361,5841
1922	1.369,8002
1923	1.377,7816
1924	1.330,9292
1925	1.184,7771
1926	1.098,3322
1927	1.201,3299
1928	1.296,2728
1929	1.275,8728
1930	1.317,6416
1931	1.458,5152
1932	1.497,7784
1933	1.591,8884
1934	1.678,5219
1935	1.655,0255
1936	1.538,7967
1937	1.405,7672
1938	1.305,5170
1939	1.250,2936
1940	1.071,3767
1941	925,9394
1942	801,1127
1943	477,7006
1944	107,4948
1945	54,5786
1946	46,2457
1947	28,5360
1948	26,9511
1949	26,5619
1950	26,9235
1951	24,5398
1952	23,9892
1953	23,6639
1954	23,1387
1955	22,6518
1956	21,5399
1957	20,9180
1958	20,1494
1959	20,2296
1960	19,7324
1961	19,2302
1962	18,1846
1963	16,7309
1964	15,6164
1965	14,9115
1966	14,5296
1967	14,2221
1968	13,9933
1969	13,5402
1970	12,8927
1971	12,2655
1972	11,5117
1973	10,2770
1974	8,7668
1975	7,5114
1976	6,4373
1977	5,4682
1978	4,8561
1979	4,2135
1980	3,5655
1981	3,0122
1982	2,5976
1983	2,2791
1984	2,0520
1985	1,8925
1986	1,7871
1987	1,6948
1988	1,6089
1989	1,5109
1990	1,4098
1991	1,3087
1992	1,2500
1993	1.1989
1994	1.1498
1995	1.0804
1996	1,0333
1997	1,0180
1998	1,0000
1999	1,0000

Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per l'anno 1999 per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite posteriormente al 31 dicembre 1992: quota B.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 303

1920	2.828,2007
1921	2.377,1054
1922	2.377,9385
1923	2.378,2042
1924	2.284,2041
1925	2.021,6849
1926	1.863,3433
1927	2.026,2317
1928	2.173,5821

Anno	Coefficiente
1929	2.126,7910
1930	2.183,4199
1931	2.402,4707
1932	2.452,3720
1933	2.590,7605
1934	2.715,1983
1935	2.660,8660
1936	2.458,8213
1937	2.232,3896
1938	2.060,3131
1939	1.960,8293
1940	1.669,6675
1941	1.433,8804
1942	1.232,6760
1943	730,3282
1944	163,2822
1945	82,3654
1946	69,3339
1947	42,5011
1948	39,8750
1949	39,0370
1950	39,3027
1951	35,5811
1952	33,8989
1953	33,0238
1954	31,9373
1955	30,8495
1956	29,1817
1957	28,4273
1958	26,9352
1959	26,8551
1960	25,9722
1961	25,0517
1962	23,6621
1963	21,8460
1964	20,4705
1965	19,4717
1966	18,9461
1967	18,4339
1968	18,0630
1969	17,4346
1970	16,4623
1971	15,5560
1972	14,6125
1973	13,1344
1974	10,9083
1975	9,2348
1976	7,8611
1977	6,6018
1978	5,8224
1979	4,9888
1980	4,0834
1981	3,4110
1982	2,9067
1983	2,5061
1984	2,2466
1985	2,0505
1986	1,9155
1987	1,8146
1988	1,7134
1989	1,5926
1990	1,4873
1991	1,3847
1992	1,3014
1993	1,2371
1994	1,1789
1995	1,1083
1996	1,0563
1997	1,0282
1998	1,0000
1999	1,0000

99A1560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nuove norme sull'espulsione degli stranieri clandestini».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Milano, presso la sede di Forza Italia, viale Monza, 137.

99A1610

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione VISES - Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale, in Roma

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1999, sono state approvate le modifiche apportate dall'assemblea dei soci allo statuto dell'associazione VISES - Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale - ONLUS, con sede in Roma, di cui all'atto pubblico del 26 maggio 1998, n. di rep. 58615/12848, a rogito del notaio Enrico Parenti.

99A1561

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Popolo Parlamento e istituzioni Aldo Moro, Costantito Mortati, Attilio Piccioni», in Roma.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1999, sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Popolo Parlamento e istituzioni A. Moro, C. Mortati, A. Piccioni», che pertanto assume la denominazione di associazione «Popolo Parlamento e istituzioni A. Moro, C. Mortati, A. Piccioni - ONLUS», con sede in Roma, deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 18 giugno 1998 di cui all'atto pubblico, redatto in pari data con il n. di rep. 101559/12583, a rogito del notaio dott. Giuseppe Ottolenghi.

99A1562

Comunicato relativo all'estratto di riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia, in Roma.

Nell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 1999 con il numero redazionale 99A1188, alla pag. 27, seconda colonna, dove è scritto: «... della *Confederazione* dei fratelli ...», si legga: «... della *Congregazione* dei fratelli ...».

99A1572

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Myoview"».

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1999, alla pag. 67, prima colonna, al primo capoverso, dal quarto rigo all'ottavo rigo, la parola «*fiala*» deve essere sostituita con la parola «*flacone*».

99A1528

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Uniclar"».

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1999, alla pag. 40, prima colonna, al primo rigo nella parte concernente: «Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 288 del *22* dicembre 1998» deve essere rettificato: «Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 288 del *23* dicembre 1998».

Inoltre al secondo capoverso, la parte concernente: «A.I.C. n. *0340006015* ...», deve essere rettificata: «A.I.C. n. *034006015* ...».

99A1529

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'Istituto «Papa Giovanni XXIII», in Serra D'Aiello.

Con decreto ministeriale n. 25515, ai sensi dell'art. 1-*octies* della legge 5 giugno 1998, n. 176, in favore di un numero massimo di sedici lavoratori dipendenti da:

istituto «Papa Giovanni XXIII», con sede in Serra D'Aiello (Cosenza), licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998 ed iscritti nelle liste di mobilità, è autorizzata la concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari ove spettanti, per un periodo non eccedente dodici mesi e dalla data del licenziamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare l'andamento dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto del limite di lire 4 miliardi e 800 milioni impegnati dal citato decreto direttoriale del 6 ottobre 1998.

99A1527

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 marzo 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0866
Yen giapponese	133,92
Dracma greca	321,90
Corona danese	7,4344
Corona svedese	8,9600
Sterlina	0,67590
Corona norvegese	8,6155
Corona ceca	37,518
Lira cipriota	0,57951
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,62
Zloty polacco	4,3093
Tallero sloveno	190,3300
Franco svizzero	1,5883
Dollaro canadese	1,6609
Dollaro australiano	1,7494
Dollaro neozelandese	2,0670
Rand sudafricano	6,7750

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1654

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Porto Cesareo, Casalnuovo, Moterotaro, Presicce e Monteiasi

La giunta della regione Puglia con atto n. 4190 del 23 dicembre 1998 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni e con la condizione esposta nella stessa deliberazione, la variante urbanistica al piano regolatore generale vigente relativa alla costruzione della chiesa parrocchiale «Maria SS. Assunta», in località Torre Lapillo del comune di Porto Cesareo (Lecce).

La giunta della regione Puglia con atto n. 4426 del 29 dicembre 1998 (esecutivo a norma di legge), ha approvato definitivamente il piano regolatore generale di Casalnuovo Moterotaro per le motivazioni e con le prescrizioni e precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

La giunta della regione Puglia con atto n. 5 del 12 gennaio 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la modifica del vigente regolamento edilizio del comune di Presicce.

La giunta della regione Puglia con atto n. 4189 del 23 dicembre 1998 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le determinazioni e con le condizioni e le prescrizioni esposte nella stessa deliberazione, la variante urbanistica al piano regolatore generale relativa alle zone B2 e B3 e relativa viabilità del comune di Monteiasi.

99A1563

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 novembre 1998 recante: «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. (Deliberazione n. 137/98)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1999).

Nella tabella contenuta nel dispositivo della delibera citata in epigrafe, riportata nella prima colonna, alla pag. 50 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* relativamente alla «Riduzione delle emissioni nei settori non energetici» e nella colonna «Mt C02 2006», dove è scritto: « — 7/*199*», leggasi: « — 7/*9*».

99A1611

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* . . . . . . **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . . **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . . . **L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . . . **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . . . **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . . . **L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 474.000**
Abbonamento semestrale . . . . . . **L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035